

Matteo Moro

Il processo

Giovanni Maria Cesa vs. esattori del Comune di Vercelli (1566-67). **Contributo allo studio delle maestranze forestiere nel ducato di Savoia del *post* Cateau-Cambrésis**

SOMMARIO: 1. Esame paleografico del fascicolo – 2. Le premesse al processo: il fatto, i soggetti coinvolti, la *causa petendi* e il *petitum* – 3. L'editto di Emanuele Filiberto sui forestieri del 4 settembre 1565 – 4. Cenni sul sistema tributario sabauda e sull'esazione delle imposte a Vercelli nel quadriennio 1565-68 – 4.1. I tributi di origine medievale – 4.2. Il tasso – 4.3. La riscossione del tasso a Vercelli (1565-1568) – 4.4. L'*inqualanza*, o *equalanza*: meccanismo di perequazione o tributo? – 4.5. Breve profilo biografico degli esattori menzionati nel fascicolo processuale – 5. La fase introduttiva del procedimento – 6. La fase istruttoria – 7. L'udienza di precisazione delle conclusioni e la sentenza – 8. Note conclusive – 8.1. Brevi riflessioni sull'esito della vertenza – 8.2. Il grado di recezione degli Ordini Nuovi in materia civile e la prassi giudiziaria – 8.3. La dialettica centro/periferia

ABSTRACT: Abstract: Focusing on a trial for harassment moved on 19th July 1566 against two collectors of the Commune of Vercelli by Giovanni Maria Cesa (an outlander who had come to the Piedmontese town to practise an inn, under the tax exemptions laid down in an edict enacted the previous year by the Duke of Savoy), this essay considers some legal, fiscal and social problems related to the reception and the integration of foreign workers into a Sabaudian urban society existing a few years after the Peace of Cateau-Cambrésis. Moreover, it analyses the practical implementation, in a local court, of the dispositions of Civil procedure introduced by Emmanuel Philibert's *Ordini Nuovi in materia civile*.

KEY WORDS: migrations and integration – foreign workers – Duchy of Savoy

In virtù della sua posizione geografica favorevole, lungo importanti vie di comunicazione che la collegavano agevolmente non soltanto con la ricca Lombardia, ma anche con il porto di Genova e con diversi valichi alpini (Moncenisio, Monginevro, Colli del Grande e del Piccolo San Bernardo, Sempione), la città di Vercelli poté affermarsi, specialmente nel corso del basso Medioevo e dell'età moderna, quale attivissimo centro commerciale, di stoccaggio e di transito di uomini e di merci d'ogni sorta¹.

Abbreviazioni:

ASCVc = Archivio Storico del Comune di Vercelli

ASTo = Archivio di Stato di Torino

ASVc = Archivio di Stato di Vercelli

¹ Per il periodo bassomedievale, si vedano M. Daviso di Chaversond, *I pedaggi delle Alpi occidentali nel Medioevo*, Torino 1961; A.M. Nada Patrone, *Per una storia del traffico commerciale in area pedemontana nel Trecento. Fibre tessili, materiale tintorio e tessuti ai pedaggi di Vercelli e di Asti*, in Università di Torino-Istituto di Storia Economica (curr.), *Studi in memoria di Mario Abrate*, II, Torino 1986, pp. 645-692; A. Degrandi, *Artigiani nel Vercellese dei secoli XII e XIII*, Pisa 1996, pp. 36-42; P. Mainoni, *Un'economia*

A seguito della volontaria dedizione ad Azzone Visconti del 26 settembre 1335, la città eusebiana e il suo *districtus* divennero peraltro una terra di frontiera²: tale condizione, destinata a incidere notevolmente sull'entità dei flussi migratori in entrata e in uscita dalla stessa Vercelli, si protrasse anche nel corso della successiva dominazione sabauda (che ebbe inizio nel 1427)³ e delle due parentesi di dominio spagnolo (1617-18 e 1639-59)⁴. Soltanto nel 1734, con

cittadina nel XII secolo: Vercelli, in *Vercelli nel secolo XII. Atti del Quarto Congresso Storico Vercellese*, Vercelli 2005, pp. 311-352; B. Del Bo, *Mercanti e artigiani nel Trecento: prime indagini*, in A. Barbero-R. Comba (curr.), *Vercelli nel secolo XIV. Atti del Quinto Congresso Storico Vercellese. Vercelli, Aula Magna dell'Università "A. Avogadro", Basilica di S. Andrea: 28, 29, 30 novembre 2008*, Vercelli 2010, pp. 527-552; B. Del Bo, *Artigianato a Vercelli: settori produttivi tra continuità e mutamento (primi decenni del XV secolo)*, in A. Barbero (cur.), *Vercelli fra Tre e Quattrocento. Atti del Sesto Congresso Storico Vercellese: Vercelli, Aula Magna dell'Università A. Avogadro, "Cripta dell'Abbazia di S. Andrea": 22-23-24 novembre 2013*, Vercelli 2014, pp. 251-281. Per il periodo compreso fra la seconda metà del Quattrocento e il Seicento, durante il quale Vercelli conservò una discreta vocazione commerciale, pur dovendo fare i conti con diverse congiunture economiche sfavorevoli, cfr. specialmente R. Ordano, *Storia di Vercelli*, Vercelli 1982, pp. 221-222; P. Merlin, *Il Cinquecento*, in P. Merlin-C. Rosso-G. Symcox-G. Ricuperati, *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, Torino 1994, pp. 37, 41-42, 137-138; D. Piemontino, *La popolazione durante l'antico regime*, in E. Tortarolo (cur.), *Storia di Vercelli in età moderna e contemporanea*, I, Torino 2011, pp. 35-59; A. Nicolini, *Le fiere di Vercelli e il commercio della lana spagnola: documenti savonesi*, in A. Barbero-C. Rosso (curr.), *Vercelli fra Quattro e Cinquecento. Atti del Settimo Congresso Storico Vercellese: Aula Magna "Cripta di S. Andrea", Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, 30 novembre, 1-2 dicembre 2017*, Vercelli 2018, pp. 165-181; G. Andenna, *Contrabbando lungo la Sesia in età sforztesca. Problemi fiscali e commerciali*, in A. Barbero-C. Rosso (curr.), *Vercelli fra Quattro e Cinquecento*, cit., pp. 239-257.

² Per le vicende storico-politiche all'interno delle quali si inquadra la dedizione di Vercelli ad Azzone Visconti del 26 settembre 1335 e per un'analisi delle principali innovazioni che interessarono la città eusebiana sotto il profilo giuridico, economico-fiscale, sociale, culturale e urbanistico nel corso della dominazione dei signori di Milano, cfr. per tutti R. Ordano, *Storia di Vercelli*, cit., pp. 193-210; A. Barbero-R. Comba (curr.), *Vercelli nel secolo XIV*, cit.; G. Casalis, *Storia di Vercelli*, Torino 1853 (rist. anast. Sala Bolognese 2012), pp. 346-365.

³ Per una dettagliata analisi delle vicende storico-politiche che portarono al passaggio di Vercelli dalla dominazione viscontea a quella sabauda, cfr. A. Barbero, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese fra crisi del districtus cittadino e nascita dello stato principesco*, in A. Barbero-R. Comba (curr.), *Vercelli nel secolo XIV*, cit., pp. 503-506; A. Barbero, *La cessione di Vercelli e del Vercellese al duca di Savoia (1426-1434)*, in A. Barbero (cur.), *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, cit., pp. 33-67. Sul periodo della dominazione sabauda su Vercelli, si segnala in particolare R. Ordano, *Storia di Vercelli*, cit., pp. 211-247, in cui sono costanti i riferimenti alla posizione frontiera della città eusebiana e alla conseguente necessità di fortificarla; cfr. pure G. Casalis, *Storia di Vercelli*, cit., pp. 363-411; A. Barbero (cur.), *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, cit.. Sulle formidabili opere di fortificazione realizzate a Vercelli durante la dominazione sabauda, si rimanda ai numerosi contributi di Dorian Beltrame, pubblicati a partire dal 1991 all'interno del Bollettino Storico Vercellese.

⁴ Per un quadro delle linee fondamentali in relazione alla dominazione spagnola su Vercelli, cfr. L. Avonto, *Un'ignorata relazione tedesca dell'assedio di Vercelli del 1638*, in "Bollettino Storico Vercellese", XI-XII (1978), pp. 7-22; R. Ordano, *Storia di Vercelli*, cit., pp. 233-240; D. Beltrame, *Il forte spagnolo "Sandoval" presso Borgo Vercelli (1614 - 1644)*, in "Bollettino Storico Vercellese", XLV (1995), pp. 89-134; D. Iacobone, *Il fortino di Vercelli tra la Sesia e il Cervo. Primi apporti Documentari (1639 ca - 1648)*, in "Bollettino Storico Vercellese", LVIII (2002), pp. 5-25; D. Iacobone, *Strategie e realizzazioni difensive a Vercelli durante la dominazione spagnola (1638 - 1659)*, in "Bollettino Storico Vercellese", LXI (2003), pp. 37-67; C. Rosso, *Vercelli "spagnola" 1637-1659*, in E. Tortarolo (cur.), *Storia di Vercelli*, cit., pp. 265-290;

l'annessione di Novara al Regno di Sardegna da parte di Carlo Emanuele III, la linea di confine fra il Piemonte e la Lombardia si sarebbe spostata dalla Sesia al Ticino⁵.

Nel corso del lunghissimo arco temporale sopra descritto, tanto le autorità locali vercellesi quanto il potere centrale dovettero confrontarsi con l'ineludibile esigenza di regolamentare per via normativa i fenomeni migratori. Del resto, già a partire dal Duecento, il Comune di Vercelli aveva avvertito la necessità di disciplinare, attraverso la propria legislazione statutaria, la condizione giuridica e i diritti spettanti ai forestieri, favorendo in taluni casi l'integrazione di questi ultimi all'interno del tessuto sociale urbano attraverso la concessione della cittadinanza vercellese⁶.

G. Casalis, *Storia di Vercelli*, cit., pp. 390-405; M. Moro, *Testimonios de la ocupación española del Piamonte Oriental en la Edad Moderna. Nuevas investigaciones sobre la vida militar, cotidiana y religiosa dentro del Fuerte de Sandoval*, in N. Fernández Cadenas-P.M. Pelitero (curr.), *Economía y política en el Mundo Hispánico a través de la historia. Raíces, desarrollo y proyección*, León 2019, pp. 157-176.

⁵ Per un inquadramento generale delle vicende storico-politiche che portarono all'annessione di Novara e del suo contado al Regno di Sardegna e delle conseguenti esigenze di adeguamento e di uniformazione della legislazione amministrativa di questo territorio a quella vigente nello Stato sabauda, si vedano in particolare F. Cognasso, *Storia di Novara*, Novara 1992, pp. 451-470; G. Ricuperati, *Il Settecento*, in P. Merlin - C. Rosso - G. Symcox - G. Ricuperati, *Il Piemonte sabauda*, cit., pp. 471-484; G. Silengo, *Il Novarese nel Settecento sabauda. Eventi militari e riforme amministrative*, in S. Monferrini (cur.), *Una terra tra due fiumi, la provincia di Novara nella storia. 2: L'età moderna (secoli XV-XVIII)*, Novara 2003, pp. 223-274.

⁶ Sulle problematiche connesse all'immigrazione, all'emigrazione, all'insediamento e all'integrazione di stranieri all'interno delle città italiane tra Medioevo ed età moderna, cfr. per tutti B. Del Bo (cur.), *Cittadinanza e mestieri. radicamento urbano e integrazione nelle città bassomedievali (secc. XIII-XVI)*, Roma 2014, e la ricca bibliografia riportata all'interno del volume. Con specifico riferimento all'area piemontese, si vedano per il periodo bassomedievale R. Comba, *La popolazione in Piemonte sul finire del Medioevo: ricerche di demografia storica*, Torino 1977; R. Comba, *Il problema della mobilità geografica delle popolazioni montane: l'esempio delle Alpi Marittime*, in V. Fumagalli-G. Rossetti (curr.), *Medioevo rurale: sulle tracce della civiltà contadina*, Bologna 1980, pp. 299-318; R. Comba, *Emigrare nel Medioevo. Aspetti economico-sociali della mobilità geografica nei secoli XI-XIV*, in R. Comba-G. Piccinni-G. Pinto (curr.), *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, Napoli 1984, pp. 45-74; R. Comba, *Il retroterra economico e sociale dell'emigrazione montana*, in *Migrazioni attraverso le Alpi occidentali. Relazioni tra Piemonte, Provenza e Delfinato dal Medioevo ai giorni nostri. Atti del Convegno Internazionale, Cuneo, 1-2-3 giugno 1984*, Torino 1988, pp. 25-36. Sui privilegi concessi agli immigrati negli Stati sabaudi tra Cinquecento e Seicento, cfr. G. Ricuperati (cur.), *Storia di Torino. 3: Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato (1536-1630)*, Torino 1968, pp. 196-200; P. Merlin, *Il Cinquecento*, cit., pp. 134-135. Uno specifico studio di carattere storico-giuridico sulla legislazione statutaria eusebiana del 1241-42 e del 1341 in materia di emigrazione, immigrazione e acquisto della cittadinanza vercellese da parte di forestieri, è stato oggetto dell'intervento *Migranti ed emigranti a Vercelli fra Tre e Quattrocento: profili di regolamentazione giuridica*, da me tenuto nell'ambito della 4th International Conference. *Migrants and refugees in the Law. Historic evolution, current situation and unsolved questions*, organizzata dalla *Cátedra internacional conjunta Inocencio III para la investigación en historia del derecho, derecho común y derecho canónico* (istituita congiuntamente dall'Università Pontificia Lateranense di Roma, per mezzo dell'*Istitutum Utriusque Iuris*, e dall'Universidad Católica de Murcia) e svoltasi presso la Universidad Católica de Murcia dal 12 al 14 dicembre 2018: il relativo contributo, al quale rinvio per ogni ulteriore approfondimento, è attualmente in corso di pubblicazione. Mi sono occupato di queste stesse tematiche, con riferimento al periodo compreso fra il Quattrocento e il Seicento, anche in occasione di un intervento dal titolo *Fra integrazione e prevenzione. L'attuazione pratica*

Alla luce delle dinamiche sopra esposte, il presente contributo si propone di analizzare il contenuto di un fascicolo cartaceo appartenente al mazzo *Privilegi concessi ai forestieri e giuramenti di fedeltà (1432-1660)* dell'Archivio Storico del Comune di Vercelli⁷, che narra il processo per molestie incardinato il 19 luglio 1566 dinnanzi al podestà eusebiano da Giovanni Maria Cesa, forestiero giunto a Vercelli da Saronno⁸ per prendere in gestione l'Osteria del Cavaletto⁹, contro Giovanni Paolo Arborio e Francesco Alciato, esattori del Comune di Vercelli.

Questa vicenda processuale offre non soltanto alcuni interessanti spunti di riflessione in merito alle problematiche relative all'insediamento e all'integrazione degli stranieri all'interno del tessuto sociale ed economico della Vercelli della seconda metà del Cinquecento, ma consente altresì di accertare, in sede locale, le modalità di esazione dei tributi e l'attuazione pratica delle disposizioni sancite dagli Ordini Nuovi in materia civile. Dati alle stampe a Vercelli il 29 maggio 1561, questi ultimi erano già stati verosimilmente emanati nell'autunno del 1560 dal duca Emanuele Filiberto di Savoia¹⁰ il quale, con la

della normativa ducale sui forestieri: il caso di Vercelli, città sabauda di frontiera, da me tenuto nell'ambito dell'XI° Convegno P.R.I.D.A.E.S. (Programme de Recherche sur les Institutions et le Droit des Anciens États de Savoie). *Integrazione di stranieri e migranti negli Stati sabaudi dall'epoca moderna*, organizzato dalla Faculté de Droit et Science Politique de l'Université Côte d'Azur e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e tenutosi nel capoluogo piemontese, presso il Campus Luigi Einaudi, nei giorni 23 e 24 novembre 2017: il relativo contributo, al quale rinvio per ogni ulteriore approfondimento, è attualmente in corso di pubblicazione. Alcune delle norme confluite nella consolidazione statutaria eusebiana del 1241-42 erano già state peraltro esaminate in G. Gullino, *Inurbamenti ed espansione urbana a Vercelli tra XII e XIII*, in *Vercelli nel secolo XIII. Atti del Primo Congresso Storico Vercellese. Vercelli, Auditorium di S. Chiara, 2-3 ottobre 1982*, Vercelli 1984, pp. 279-325. Ulteriori considerazioni di carattere storico-giuridico e sociale sulle migrazioni che interessarono Vercelli nei secoli a cavallo fra il basso Medioevo e l'età moderna sono reperibili in F. Negro, *Un'inchiesta dell'amministrazione ducale sulla popolazione di Vercelli e del Vercellese: il Liber Focorum del 1459-60*, in A. Barbero-C. Rosso (curr.), *Vercelli fra Quattro e Cinquecento*, cit., pp. 112-121; F. Negro, *Scribendo nomina et cognomina. La città di Vercelli e il suo distretto nell'inchiesta fiscale sabauda del 1459-60*, Vercelli 2019, pp. 93-101; M. Moro, *Il "Liber privilegiorum, franchisiarum et immunitatum Civitatis Inclite Vercellarum" (1428-1594)*, in A. Barbero-C. Rosso (curr.), *Vercelli fra Quattro e Cinquecento*, cit., pp. 332-335; D. Piemontino, *La popolazione*, cit., pp. 37-38.

⁷ ASCVc, Armadio 51, m. 77, *Privilegi concessi ai forestieri e giuramenti di fedeltà (1432-1660)*. Questo mazzo raccoglie al suo interno una serie eterogenea di documenti (tra i quali si segnalano fascicoli, carte sciolte e copie a stampa di editti e ordini ducali sabaudi) che, cronologicamente databili tra il 1432 e il 1661, affrontano questioni e problematiche connesse all'immigrazione e all'integrazione di stranieri all'interno del Vercellese e, più in generale, dei territori appartenenti agli Stati Sabaudi.

⁸ All'epoca, Saronno faceva parte del ducato di Milano.

⁹ Come emerge dagli atti processuali, l'Osteria del Cavaletto si trovava nella vicinanza di San Giuliano.

¹⁰ Il testo degli Ordini Nuovi in materia civile emanati da Emanuele Filiberto di Savoia è riportato in A. Sola, *Commentaria ad Decreta Antiqua ac Nova novaeque Constitutiones Serenissimum Ducum Sabaudiae, Augustae Taurinorum 1607*, pp. 369-526. Per un'analisi tecnica dei citati Ordini, cfr. C. Pecorella (cur.), *Il libro terzo degli "Ordini Nuovi" di Emanuele Filiberto*, Torino 1989. Per un inquadramento storico dei medesimi, si vedano P. Merlin, *Il Cinquecento*, cit., pp. 100-102; P. Merlin, *Emanuele Filiberto. Un principe fra il Piemonte e l'Europa*, Torino, 1995, pp. 95-97. Sulla data di emanazione, cfr. C. Pecorella (cur.), *Il libro terzo*, cit., pp. XXV-XXXI; P. Merlin, *Il Cinquecento*, cit., pp. 100-101.

pace di Cateau-Cambrésis del 1559, era stato parzialmente restaurato in alcuni dei suoi domini quale premio per la fedeltà dimostrata all'Impero¹¹.

1. Esame paleografico del fascicolo

Il fascicolo si compone di 32 fogli cartacei filigranati delle dimensioni di mm 265 x 175, privi di numerazione. Il *recto* del primo foglio, che funge da coperta, reca l'indicazione delle parti, del procuratore dei convenuti, del giudice adito, del segretario (Gioseppe Biamino) e, infine, delle date della citazione e della sentenza. Sul *verso* dell'ultimo foglio, oltre alla scritta “[...] Anno Domini nostri Iesu Christi amen currente millesimo quingentesimo sexagesimo quinto indicione quarta quarta”, campeggia una figura stilizzata di un uomo in armatura con spada e braccio sollevato, accompagnata dalla scritta “O’ Pietro di Semino”, verosimilmente di epoca coeva.

All'interno del fascicolo è altresì presente un bifoglio cartaceo filigranato delle dimensioni di mm 268 x 180, che riporta sulle prime tre facce il testo della sentenza, emessa il 12 maggio 1567, e sulla quarta faccia le scritte “copia” e “Molto mag^{co} signor messer Gia Giuanni Fam”, che però risultano cassate mediante depennatura.

Sia il fascicolo che il bifoglio si trovano in ottimo stato di conservazione.

La scrittura è una corsiva del XVI secolo, inclinata verso destra e caratterizzata da tratti ampi e tondeggianti. Si ravvisa chiaramente un maggior interesse, da parte dell'estensore, alla celerità di esecuzione piuttosto che alla ricerca di eleganza e di cura nell'elaborazione dei singoli tratti.

Per quanto concerne le lettere caratteristiche, si segnalano: da un lato la “d”, eseguita talvolta in forma minuscola e talaltra in forma onciale; dall'altro la “s” e la “t”, che presentano la legatura a ponte quando sono accostate. Si nota, infine, l'utilizzo di abbreviature per le parole di uso più comune.

L'estensore si servì della lingua volgare che, secondo il tenore degli Ordini Nuovi in materia civile di Emanuele Filiberto, doveva sostituire il latino nell'ambito di tutti i procedimenti giudiziari incardinati presso i fori dei territori sabaudi cismontani¹².

¹¹ Nello specifico, vennero restituiti a Emanuele Filiberto la Savoia e il Piemonte, ad eccezione di Torino, Chieri, Pinerolo, Chivasso e Villanova d'Asti, che rimasero alla Francia per il tempo necessario a deliberare intorno ai diritti vantati dal re sulle terre sabaude. Nel corso di tale periodo, gli Spagnoli occuparono Asti, Santhià e Vercelli. Nel merito, si vedano P. Merlin, *Il Cinquecento*, cit., pp. 71-74; P. Merlin, *Emanuele Filiberto*, cit., pp. 74-77; A. Barbero, *Storia del Piemonte. Dalla preistoria alla globalizzazione*, Torino 2008, pp. 217-219.

¹² In proposito, cfr. *De gli Ordini Nuovi Libro Terzo. della forma et stile che si ha da osservar nelle cause civili*, in C. Pecorella (cur.), *Il libro terzo*, cit., p. 4, § 2, “Delle dimande et supplicationi”. Sulle ragioni che spinsero Emanuele Filiberto a deliberare l'adozione della lingua volgare in luogo del latino per tutti gli atti giudiziari, nonché sulla portata e sulle conseguenze di tale scelta, si vedano G. Astuti, *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, II, Napoli 1984, pp. 584-620; G. Astuti, *Gli ordinamenti giuridici degli stati sabaudi*, in AA.VV., *Storia del Piemonte*, I, Torino 1960, pp. 485-562; C. Pecorella (cur.), *Il libro terzo*,

2. Le premesse al processo: il fatto, i soggetti coinvolti, la *causa petendi* e il *petitum*

Dall'intestazione riportata sul *recto* del primo foglio, si evince chiaramente che ci troviamo di fronte al fascicolo processuale delle parti convenute. Il primo atto trascritto al suo interno è una supplica rivolta al podestà eusebiano da Giovanni Maria Cesa, titolare dell'Osteria del Cavaletto di Vercelli: costui rilevava che le tre inibitorie ottenute dal precedente podestà per far cessare le molestie arrecategli dai nobili Bartolomeo d'Arona e Giovanni Paolo Arborio, esattori dell'*inqualanza* e del tasso¹³, si erano rivelate infruttuose, posto che costoro seguitavano a molestarlo, richiedendogli una somma maggiore di quella dovuta.

Il Cesa riteneva infatti che tali molestie fossero illegittime, fornendone al contempo la motivazione: trattandosi di uno straniero venuto ad abitare con la sua famiglia in Vercelli da quattro anni, egli non era stato inserito nel registro dell'estimo della città, potendo pertanto beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dall'editto sui forestieri dato in Torino il 4 settembre 1565 dal duca Emanuele Filiberto di Savoia.

Alla luce di tali considerazioni, l'oste chiedeva al podestà di inibire nuovamente all'Arborio e al d'Arona di recargli molestie oltre il tenore dell'editto, dichiarandosi al contempo disponibile a pagare, per ogni dipendente maschio al suo servizio, la somma di tre reali l'anno, secondo quanto previsto dall'editto medesimo, e non di più.

Esaminata la supplica avanzata dall'oste e le ragioni poste a suo fondamento, il podestà di Vercelli ne disponeva l'accoglimento in data 18 giugno 1566, inibendo nuovamente all'Arborio e al d'Arona, sotto previsione di una multa di 25 lire ducali per ciascuno da pagarsi al fisco ducale, di recare molestie all'oste del Cavaletto oltre il tenore dell'editto filibertiano, e comandava altresì loro di

cit., pp. XVIII-XXII; C. Marazzini, *Piemonte e Italia. Storia di un confronto linguistico*, Torino 1984; G. Gorla, *Introduzione allo studio dei Tribunali Supremi Italiani nel quadro europeo fra i secoli XVI e XIX*, in N. Picardi-A. Giuliani (curr.), *L'ordinamento giudiziario*, I, Rimini 1985, p. 366; C. Marazzini, *Storia linguistica di Torino*, Roma 2012. In merito alla recezione delle direttive linguistiche impartite da Emanuele Filiberto all'interno della documentazione notarile e giudiziaria vercellese, cfr. A. Musazzo, *L'italiano a Vercelli nel 1561. I notai e la ricezione degli Ordini nuovi di Emanuele Filiberto*, in E. Tonda - A. Musazzo - S. Ghirardo, *Le cicalate artistiche e letterarie di una famiglia borghese. La distinzione intellettuale nelle pagine del carteggio Giulio (Torino, 1859-1869) / Elisa Tonda. L'italiano a Vercelli nel 1561. I notai e la ricezione degli Ordini Nuovi di Emanuele Filiberto / Andrea Musazzo. Vocabolario elettronico dei dialetti del Piemonte: uno strumento per la ricerca linguistica e lessicale / Stefano Ghirardo*, Torino 2014, pp. 69-124; A. Musazzo, *Scribere condecenter vulgare. L'italiano negli atti e nell'educazione linguistica dei notai vercellesi nel XVI secolo*, in F. Pierno-G. Polimeni (curr.), *La pratica e la grammatica. Problemi, modelli e percorsi di formazione linguistica tra Duecento e Cinquecento. Special Issue of the "Cahiers de recherches médiévales et humanistes-Journal of Medieval and Humanistic Studies, 2/28*, Parigi 2015, pp. 153-182.

¹³ Le inibitorie richieste al podestà di Vercelli erano giustificate dal fatto che i menzionati esattori operavano alle dipendenze del Comune eusebiano. In proposito, si veda *infra*, §§ 4.3, 4.4 e 4.5.

restituirgli “ogni pegno tolto”, senza fargli sostenere alcuna spesa. Al contempo, li invitava a comparire in giudizio nel termine di legge per dimostrare la giusta causa dell’aggravio richiesto, sotto previsione dell’irrogazione della suddetta pena in caso di inadempimento.

Il 20 giugno 1566, secondo il tenore degli Ordini Nuovi in materia civile¹⁴, copie autentiche dell’atto contenente l’inibizione e l’intimazione a comparire in giudizio e dell’allegato editto ducale venivano notificate personalmente all’Arborio e al d’Arona dal sergente ducale Bernardo Pellizono (o Plazono) nella corte del palazzo del Comune di Vercelli e in presenza di due testimoni, i sergenti Battista Zampa e Geronimo *da Miza*, detto Spagnolo.

La notifica sarebbe stata in seguito trascritta all’interno del fascicolo processuale, insieme al testo integrale dell’editto di Emanuele Filiberto, che Giovanni Eusebio Viscardo, cittadino e notaio collegiato di Vercelli, aveva estratto da una copia autentica dell’originale rogata a sua volta dal nobile Achille Avogadro di Valdengo, anch’egli iscritto alla matricola del Collegio notarile eusebiano¹⁵.

Ricevuta la notifica, gli esattori si presentavano il giorno stesso nell’abitazione del podestà, nell’ora stabilita per le udienze, sconfessando gli assunti del Cesa e richiedendo la revoca dell’inibitoria, “altramente gravar sine appello”. Il magistrato si pronunciava in favore di una composizione stragiudiziale della vertenza (“si continui a sedar”), mantenendo temporaneamente in sospenso l’intimazione¹⁶.

3. L’editto di Emanuele Filiberto sui forestieri del 4 settembre 1565

¹⁴ Questa norma sanciva che tutte le domande, le lettere citatorie e gli ordini da consegnarsi alla parte citata a comparire avrebbero dovuto essere sottoscritte dal segretario del tribunale, o dal cancelliere suo sostituto, o dal messo cui era stata affidata l’esecuzione, a pena dell’inesistenza giuridica dell’atto. Nel merito, cfr. *De gli Ordini Nuovi*, cit., p. 4, § 2, “Delle dimande et supplicationi”.

¹⁵ L’istituzione del Collegio dei Notai di Vercelli risale al 10 aprile 1397 ed ebbe luogo per autorità della Credenza generale della città e per consenso del podestà Giovanni Pusterla da Milano e di Agostino Ozuola da Pavia, suo vicario. Essa venne dunque ratificata il 26 maggio dello stesso anno da Gian Galeazzo Visconti, che in tale circostanza approvò pure gli statuti del Collegio. Per un quadro delle linee fondamentali in merito al notariato vercellese, nonché alla costituzione e alle funzioni del Collegio Notarile eusebiano, si vedano I. Soffietti, *Testi giuridici e formule notarili e giudiziarie nel codice 176 dell’archivio capitolare di Vercelli*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LI (1978), pp. 5-40; I. Soffietti, *Problemi relativi al notariato vercellese nel XIII secolo*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LV (1982), pp. 239-252; A. Olivieri, *Gli statuti del Collegio dei notai della città di Vercelli del 1397. Edizione*, in “Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino”, CIX (2011), pp. 223-279; A. Olivieri, *La Società dei notai di Vercelli e i suoi statuti alla fine del Trecento*, in A. Barbero-R. Comba (curr.), *Vercelli nel secolo XIV*, cit., pp. 117-140; G. Casalis, *Storia di Vercelli*, cit., pp. 152-155, 221.

¹⁶ L’udienza risulta annotata esclusivamente all’interno del registro delle cause civili del notaio collegiato di Vercelli Francesco Lonate altre volte *de Rossà*: nel merito, cfr. ASVc, Prefettura, Giudiziario Fondo Antico, m. 8, 1566 – 8 gennaio / 20 dicembre: registro delle cause giudiziali ricevuto da G. Francesco De Rubeis (De Lonate).

Pur non rappresentando una novità assoluta all'interno della legislazione sabauda, posto che già in passato alcuni duchi (tra cui Amedeo VIII, Iolanda di Valois e Carlo II) avevano emanato provvedimenti analoghi¹⁷, l'editto sui forestieri del 4 settembre 1564¹⁸ è da ritenersi un tassello fondamentale nell'ambito della complessa opera di ricostruzione del tessuto sociale ed economico del ducato di Savoia intrapresa da Emanuele Filiberto a seguito della pace di Cateau-Cambrésis del 1559¹⁹.

Nella parte iniziale dell'editto, il duca dichiarava che, proprio nell'intento di garantire la presenza, all'interno degli Stati sabaudi²⁰, di persone che esercitassero diverse professioni e di mercanti per il sostentamento della vita di tutti i giorni, già in passato egli aveva consentito ad alcuni forestieri e artisti di venire ad abitarvi²¹, rilevando peraltro come questi ultimi, insegnando e trasmettendo ad altre persone le proprie conoscenze tecniche, avessero apportato benessere sia ai sudditi che agli Stati stessi. Per questo motivo, Emanuele Filiberto invitava altri forestieri, di qualsiasi condizione sociale, a venire a risiedervi per esercitare un mestiere, la mercanzia, una professione intellettuale o anche solo per dare una mano "a giovar a se et ad altri", con la promessa di concedere loro l'esenzione da una serie di oneri di natura fiscale e personale per la durata di dieci anni, a partire dal giorno in cui si fossero stanziati in qualsiasi città, villaggio o borgo, presentando le apposite lettere testimoniali al giudice ordinario del luogo – il quale sarebbe stato tenuto ad annotarle all'interno di un apposito libro – e prestando il giuramento di fedeltà e di stabile residenza²².

¹⁷ Ne ho illustrato il contenuto in M. Moro, *Il "Liber privilegiorum"*, cit., pp. 332-335 e, soprattutto, all'interno dei già citati contributi relativi all'XI° Convegno del P.R.I.D.A.E.S. e alla 4th International Conference. *Migrants and refugees in the Law. Historic evolution, current situation and unsolved questions* organizzata dalla Catedra Inocencio III, attualmente in corso di pubblicazione.

¹⁸ Due copie autentiche di tale editto, di cui una parzialmente guasta, sono reperibili in ASCVc, Armadio 51, m. 77, Privilegi concessi ai forestieri e giuramenti di fedeltà (1432-1660), 1565 4 settembre. *Privileggio dell'essentione rispetto a' Forestieri*.

¹⁹ Sulle riforme economiche di Emanuele Filiberto, si vedano P. Merlin, *Il Cinquecento*, cit., pp. 127-140; P. Merlin, *Emanuele Filiberto*, cit., pp. 132-142 e la bibliografia qui riportata.

²⁰ L'espressione *Stati sabaudi*, utilizzata nelle fonti del periodo bassomedievale e moderno, sottolinea la notevole eterogeneità dei regimi giuridici in vigore nei diversi territori che formavano il ducato di Savoia: vi erano infatti paesi che vivevano a diritto consuetudinario (Valle d'Aosta, Vaud), altri che vivevano a diritto scritto (tra questi figuravano alcuni importanti Comuni, tra cui Vercelli, che, a seconda delle vicende storico-politiche, godevano di diversi margini di autonomia rispetto al potere signorile) e altri in cui era ancora marcata l'incidenza del diritto feudale. Su questo argomento, cfr. specialmente I. Soffietti - C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti e istituzioni*, Torino 2008, pp. 8-17; P. Bianchi - A. Merlotti, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, Brescia 2017.

²¹ Il duca potrebbe riferirsi a un editto da lui stesso emanato nell'aprile del 1561. Nel merito, cfr. P. Merlin, *Il Cinquecento*, cit., pp. 134-135.

²² Già gli statuti di Vercelli del 1341 consideravano l'acquisto di una casa in città e la promessa di risiedervi stabilmente quali requisiti essenziali per poter ottenere la cittadinanza eusebiana. In

Si precisava, quindi, che si sarebbe dovuto derogare alle disposizioni sancite dai privilegi, dagli statuti e dalle consuetudini di qualsiasi città, luogo o villaggio che avessero disposto in contrario in relazione a qualsiasi carico reale, personale e misto, ordinario e straordinario, o militare, imposto dal duca, dalle comunità, dalle università, dalle città o dai villaggi per qualsivoglia ragione, inclusa la riparazione delle mura, dei ponti e delle strade, la difesa dei luoghi, le diversioni dei fiumi, il pagamento del tasso e delle contribuzioni e l'ospitalità ai soldati.

Venivano dunque fissate una multa di 3.000 lire ducali a carico di ciascuna comunità o università e un'ulteriore sanzione pecuniaria di 110 lire ducali a carico di ogni ufficiale, feudatario, sindaco, deputato, conte, console, balivo, castellano, consigliere, credenziere, tesoriere, esattore, cittadino o *burgense* abitante in qualsiasi città o villaggio che avesse osato molestare, turbare o inquietare, nella sua persona o nei suoi beni, direttamente o per mezzo di altri, qualsivoglia forestiero venuto a stabilirsi negli Stati sabaudi. Il ricavato di tali sanzioni pecuniarie avrebbe dovuto essere versato alla Camera dei Conti²³.

Sempre secondo il tenore dell'editto, gli stranieri avrebbero potuto beneficiare dei diritti sanciti dagli statuti, dai privilegi e dalle consuetudini del luogo scelto per l'abitazione, fruendo dei pascoli e delle terre comuni²⁴, come se fossero stati cittadini o *burgensi* nativi del luogo, purché avessero pagato i dazi dovuti al duca per i loro traffici e mercanzie. Per ogni lavoratore alle loro dipendenze di età compresa tra i 15 e i 55 anni, inclusi i membri della loro famiglia, avrebbero dovuto pagare all'esattore ducale la somma di tre reali l'anno, senza che venisse applicata la maggiorazione per il tasso imposta in relazione alla compravendita del sale.

Infine, Emanuele Filiberto ordinava agli ufficiali sabaudi di portare a conoscenza dei forestieri e degli Stati vicini il presente editto, precisando tuttavia

proposito, cfr. *Hec sunt statuta communis & alme civitatis Vercellarum*, Vercellis 1541, f. CXLr.-v., lib. VI, "De illis qui venerint ad habitandum in civitate Vercellarum".

²³ La Camera dei Conti, con sede a Chambéry, esercitava il controllo contabile sull'amministrazione sabauda, aveva giurisdizione in materia fiscale e patrimoniale e registrava i provvedimenti sovrani in materia economica. Dopo il 1559, l'organismo venne diviso in due sezioni totalmente indipendenti l'una dall'altra, con sede rispettivamente a Chambéry e, dal 1563, a Torino. Nel 1577, tale suddivisione ottenne un riconoscimento ufficiale e si procedette alla creazione di due Camere dei Conti, una per la Savoia e una per il Piemonte. In proposito, cfr. P. Merlin, *Il Cinquecento*, cit., p. 132; P. Merlin, *Emanuele Filiberto*, cit., pp. 87-90; A. Barbero, *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano (1416-1536)*, Roma-Bari 2002, pp. 41-45 e la bibliografia qui citata.

²⁴ Come si evince dalle fonti storico-giuridiche, nel corso dell'età bassomedievale e moderna a Vercelli rivestirono una notevole rilevanza, tra i beni comuni, le *insule*, ovvero quei terreni fluviali posti al di fuori del perimetro urbano della città, lungo le sponde del Cervo e della Sesia. Sull'argomento, cfr. specialmente R. Rao, *I beni del comune di Vercelli. Dalla rivendicazione all'alienazione (1183-1254)*, Vercelli 2005; R. Rao, *Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano 2008, pp. 42-45, 166-167, 205-207, 211-215; R. Rao, *Abitare, costruire e gestire uno spazio fluviale: signori, villaggi e beni comuni lungo la Sesia tra Medioevo ed età moderna*, in R. Rao (cur.), *I paesaggi fluviali della Sesia fra storia e archeologia. Territori, insediamenti, rappresentazioni*, Sesto Fiorentino 2016, pp. 13-29; R. Rao, *I beni comuni di Vercelli fra Quattro e Cinquecento*, in A. Barbero-C. Rosso (curr.), *Vercelli fra Quattro e Cinquecento*, cit., pp. 133-144.

che le esenzioni non si sarebbero estese ai beni immobili acquistati dai forestieri stessi, in quanto il duca desiderava che questi ultimi, con riferimento ai citati beni, contribuissero ai carichi previsti alla stregua dei cittadini e dei *burgensi* originari dei luoghi.

Attraverso l'adozione di una politica favorevole all'insediamento sul territorio di lavoratori stranieri, l'editto di Emanuele Filiberto si prefiggeva il duplice obiettivo di incrementare la popolazione piemontese e di incentivare l'acquisizione di maestranze e di conoscenze tecniche, che i trasferendi avrebbero insegnato *in loco* e trasmesso alle future generazioni²⁵.

L'esercizio di un'arte, di una professione, della mercanzia o di qualsiasi altra attività che avrebbe potuto apportare un beneficio alla società era quindi un requisito indispensabile richiesto allo straniero intenzionato a trasferirsi negli Stati sabaudi. Del resto, nel corso del basso Medioevo e dell'età moderna, i cosiddetti *oziosi*, ovvero quelle persone che non esercitavano alcuna attività vivendo di espedienti a discapito della società, erano ritenuti pericolosi e dannosi, motivo per il quale furono costantemente assoggettati a numerose misure di prevenzione e di sicurezza, come ad esempio la vigilanza speciale da parte delle autorità di polizia, l'espulsione dal territorio comunale e statale, la carcerazione preventiva, l'istituzione di apposite milizie locali per la difesa personale delle comunità e delle terre²⁶.

In generale, i lavoratori forestieri erano considerati una risorsa assai preziosa e, pur di ottenerne il trasferimento in Piemonte, si era disposti ad accordare loro una lunga serie di esenzioni fiscali che, ponendoli in una posizione più favorevole rispetto agli abitanti oriundi, potevano talvolta suscitare dure reazioni e proteste da parte di questi ultimi²⁷.

Paradigmatico, sotto questo profilo, è il tenore della supplica rivolta nel 1512 dai rappresentanti della città di Vercelli al duca Carlo II di Savoia che, inserita all'interno del *Liber privilegiorum franchixiarum et immunitatum civitatis inclite Vercellarum*²⁸, affrontava la spinosa questione dell'eccessiva facilità con cui gli stranieri potevano acquisire la cittadinanza eusebiana²⁹: nello specifico, veniva avanzata una rimostranza in merito al fatto che la norma che imponeva a ogni forestiero il versamento della somma di 50 aurei per l'acquisto della cittadinanza vercellese venisse sistematicamente derogata da un successivo statuto, che invece garantiva l'acquisto della stessa cittadinanza a tutti coloro che avessero

²⁵ In proposito, cfr. P. Merlin, *Il Cinquecento*, cit., pp. 134-135.

²⁶ Su questo argomento, si veda specialmente T. Gatti, *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale negli statuti italiani dei secoli XII-XVI*, Padova 1933, pp. 619-621, 632-640.

²⁷ Sui privilegi concessi dai duchi di casa Savoia agli immigrati negli Stati sabaudi, cfr. G. Ricuperati (cur.), *Storia di Torino. 3: Dalla dominazione*, cit., pp. 196-200.

²⁸ Per la genesi di questo codice e per un esauriente esame paleografico e storico-giuridico del suo contenuto, mi permetto di rinviare a M. Moro, *Il "Liber privilegiorum"*, cit., pp. 259-345.

²⁹ ASCVc, *Liber privilegiorum*, f. LXLr.-v., "Supplicatio parte civitatis Vercellarum. Quod nullus forensis possit effici (sic) civis Vercellarum nisi prius solverit quinquaginta aureos".

abitato per un triennio a Vercelli pagando le taglie. Statuto che, secondo l'opinione dei Vercellesi, risultava ormai anacronistico, dato che era stato deliberato quando la città, a causa di alcune sedizioni e discordie, aveva dovuto fronteggiare un cospicuo calo demografico e un aumento del numero di persone in stato di indigenza. Pertanto, gli ambasciatori vercellesi richiesero che venisse imposto il rispetto dell'antico statuto, che si riteneva essere rimasto *in viridi observantia*³⁰.

Questa supplica, accolta da Carlo II di Savoia con lettere ducali del 21 dicembre 1512³¹, è rilevante sotto due profili: da un lato, chiarisce che la normativa statutaria eusebiana relativa all'acquisto della cittadinanza vercellese fu sottoposta a successive revisioni; dall'altro, denota l'esigenza di risolvere un'antinomia normativa, dovuta alla contemporanea vigenza, all'interno del medesimo ordinamento giuridico, di due disposizioni statutarie contrastanti poste al medesimo gradino della gerarchia delle fonti. Per evitare che attraverso l'applicazione del principio *lex posterior derogat priori* il contrasto potesse risolversi in favore della norma cronologicamente posteriore, i delegati vercellesi fornirono un'interpretazione restrittiva di quest'ultima, tesa a evidenziarne il carattere di eccezionalità, che ne avrebbe così limitato la vigenza temporale a una situazione emergenziale venuta ormai a cessare.

D'altro canto, anche l'editto di Emanuele Filiberto incontrò un forte dissenso da parte dei Vercellesi. Molti di essi, per il fatto di dover sostenere anche le spese dei forestieri, furono infatti costretti ad abbandonare la loro città alla ricerca di migliori condizioni di vita: una circostanza che indusse il consiglio comunale eusebiano a indirizzare nel 1579 una lettera al sovrano per chiedere la revoca del provvedimento³².

Si deve inoltre osservare che gli statuti di Vercelli del 1341 prevedevano, a favore di tutte le persone soggette a una giurisdizione straniera che si fossero trasferite in città, un'esenzione di tre anni da ogni fodro, taglia, obbligo di prendere parte alla milizia, all'esercito, a una spedizione militare, a una cavalcata e da ogni altro onere personale, reale o misto imposto dal Comune di Vercelli, dal suo rettore o da una *vicinia*³³. Tuttavia, già una successiva *provixio*, emanata quando Febo Anguissola da Piacenza ricopriva la carica di podestà di Vercelli (II sem. 1347 – I sem. 1348)³⁴, aveva posto una deroga a tale disciplina, estendendo

³⁰ M. Moro, *Il "Liber privilegiorum"*, cit., p. 333.

³¹ Anche il contenuto di tali lettere venne trascritto all'interno del *Liber privilegiorum* eusebiano. In proposito, cfr. ASCVc, *Liber privilegiorum*, f. LXLIV., "Littere. Quod contenta in supplicatione observentur et cetera".

³² In proposito, cfr. D. Piemontino, *La popolazione*, cit., p. 37.

³³ *Hec sunt statuta*, cit., ff. CLIIIv.-CLVr., lib. VII, "De immunitate venientium habitare Vercellas".

³⁴ Sulla figura di Febo Anguissola da Piacenza, che ricoprì per l'appunto la carica di podestà di Vercelli tra il secondo semestre del 1347 e il primo semestre dell'anno successivo, si vedano R. Ordano, *I Biscioni. Nuovi documenti e registi cronologici*, Torino 2000, p. 97, doc. 10; P. Grillo, *Istituzioni e personale politico sotto la dominazione viscontea (1335-1402)*, in A. Barbero-R. Comba (curr.), *Vercelli nel secolo XIV*,

l'esenzione da tre a dieci anni: dettata dall'esigenza di ripopolare la città eusebiana, presumibilmente a seguito di una pestilenza³⁵, quest'ultima norma risultava ancora applicata nel corso degli anni settanta e ottanta del XIV secolo³⁶. Infine, un privilegio in favore dei forestieri intenzionati a stabilirsi a Vercelli emanato dal duca Amedeo VIII di Savoia il 16 febbraio del 1432 confermò l'esenzione decennale da tutti gli oneri personali, reali e misti, pur senza richiamare direttamente la *provixio* emanata nel corso della podesteria dell'Anguissola³⁷.

4. Cenni sul sistema tributario sabauda e sull'esazione delle imposte a Vercelli nel quadriennio 1565-68³⁸

4.1. I tributi di origine medievale

Come si evince dal tenore dell'editto di Emanuele Filiberto e dal contenuto del fascicolo processuale, nella seconda metà del Cinquecento il sistema fiscale sabauda prevedeva un vasto repertorio di tributi, alcuni dei quali avevano già conosciuto un largo impiego nel corso del basso Medioevo³⁹. Tra questi ultimi, si possono ad esempio segnalare: a) le regalie, che consistevano in somme di

cit., p. 107.

³⁵ Il novarese Pietro Azario, nel suo *Chronicon*, afferma che la pestilenza del 1344, che aveva colpito duramente le città di Bologna, Genova e Parma, risparmiando in un primo momento Milano, Pavia, Novara, Como e Vercelli, riprese in seguito vigore, infierendo sulla Lombardia e, nel 1347, su alcune località del *districtus* di Novara (in particolare, furono decimate le popolazioni di Momo, Bellinzago e Borgomanero) e del contado di Milano (Varese, Angera, Gallarate e i dintorni). Si può ipotizzare che questa pestilenza abbia interessato anche alcune località del *districtus* di Vercelli. In proposito, cfr. P. Azario, *Chronicon. Cronaca delle imprese compiute dai Visconti*, Milano 2009, pp. 48-49. Sull'argomento, si veda pure G. Andenna, *Storia della Lombardia medievale*, Novara 2018, pp. 41-42 e la bibliografia qui riportata.

³⁶ Per un inquadramento storico-giuridico di questa *provixio* nell'ambito della legislazione municipale vercellese sui forestieri emanata in età comunale, mi permetto di rinviare al contributo relativo all'intervento da me tenuto nell'ambito della già citata *4th International Conference. Migrants and refugees in the Law. Historic evolution, current situation and unsolved questions*, attualmente in corso di pubblicazione.

³⁷ In merito al privilegio di Amedeo VIII, si rimanda alle indicazioni bibliografiche fornite in nota 17.

³⁸ Si è scelto di circoscrivere l'indagine a questo periodo non soltanto perché la vicenda processuale si inserisce perfettamente all'interno di esso, ma anche perché nel 1565 vennero emanate delle importanti patenti ducali relative all'entità del tasso da riscuotere nel Vercellese.

³⁹ Uno studio specifico sulla fiscalità e sulla finanza pubblica a Vercelli nel periodo a cavallo fra la dominazione viscontea e quella sabauda è reperibile in A. Barbero, *Fiscalità e finanza pubblica a Vercelli fra Stato visconteo e Stato sabauda (1417-1450)*, in A. Barbero-C. Rosso (curr.), *Vercelli fra Quattro e Cinquecento*, cit., pp. 1-48. Per la seconda metà del Quattrocento, si rimanda alle considerazioni fornite da Flavia Negro nel suo recente lavoro sull'inchiesta fiscale sabauda del 1459-60, i cui estremi sono indicati in nota 6.

denaro che lo Stato richiedeva a istituzioni o a privati per la concessione e lo sfruttamento di un bene demaniale, come ad esempio le acque, le foreste o le miniere; b) le gabelle, imposte indirette che colpivano il consumo di un bene (assai rilevante era quella sul sale) o l'esercizio di una funzione; c) le taglie che, nate come imposte straordinarie da pagarsi al signore in occasione di circostanze eccezionali (guerre; maggiore età, matrimonio o viaggio del principe; riscatto del principe catturato; funzionamento del placito generale primaverile), vennero in seguito trasformate da molte comunità in un'imposta annuale⁴⁰.

4.2. Il tasso

Una delle innovazioni più significative apportate al sistema tributario sabauda nel corso dell'età moderna⁴¹ fu indubbiamente rappresentata dall'introduzione del tasso. Come esaustivamente chiarito dalla storiografia, nel 1560, i Tre Stati⁴² avevano acconsentito a un aumento esponenziale della gabella

⁴⁰ Sull'evoluzione del sistema contributivo sabauda tra il basso Medioevo e il Seicento, si vedano F.A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi editti, patenti, manifesti, ecc., emanate negli Stati di terraferma fino all'8 dicembre 1798 dai Sovrani della R. Casa di Savoia*, Torino 1854, t. XX, vol. XXII, pp. 1465-1466, nota; A. Garino Canina, *La finanza del Piemonte nella seconda metà del XVI secolo*, in Regia Deputazione sovra gli Studi di Storia Patria per le Antiche Province e la Lombardia (cur.), *Miscellanea di storia italiana: serie terza*, t. XXI, Torino 1924, pp. 497-638; M. Abrate, *Elementi per la storia della finanza dello Stato Sabauda nella seconda metà del XVII secolo*, in "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", LXVIII (1969), pp. 389-406; E. Stumpo, *Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Roma 1979; G. Bracco, *Terra e fiscalità nel Piemonte sabauda. Contributo per la ricerca*, Torino 1981, pp. 7-24, 61-62; G. Bracco, *Guerra del sale o guerre delle taglie? La pressione fiscale nel Monregalese fra XVI e XVIII secolo*, in *Studi in memoria di Mario Abrate*, Torino 1986; A. Barbero, *Il ducato di Savoia*, cit., pp. 41-47, 98-120 e la bibliografia qui riportata; L. Picco, *Il patrimonio privato dei Savoia. Tommaso di Savoia Carignano 1596-1656*, Torino 2004, pp. 41-45; G. Mola di Nomaglio, *Feudi e nobiltà negli Stati di Savoia: materiali, spunti, spigolature bibliografiche per una storia. Con la Cronologia delle Valli di Lanzo*, Lanzo Torinese 2006, pp. 335-339; A. Barbero, *Storia del Piemonte*, cit., pp. 232-233. A livello di fonti archivistiche, cfr. ASTO, *Sezioni Riunite, Camera dei Conti, Camera dei Conti di Piemonte*. Sulle problematiche connesse all'esazione dei tributi si soffermano diverse suppliche rivolte ai duchi di Savoia dai rappresentanti dei Tre Stati dei territori sabaudi cismontani e dagli ambasciatori eusebiani, che furono trascritte all'interno del *Liber privilegiorum* del Comune di Vercelli: in proposito, mi permetto di rinviare a M. Moro, *Il "Liber privilegiorum"*, cit., pp. 315-322.

⁴¹ Sull'introduzione del tasso in Piemonte da parte di Emanuele Filiberto e sull'impatto di questo tributo sulle comunità locali, cfr. per tutti P. Merlin, *Il Cinquecento*, cit., pp. 127-131; P. Merlin, *Emanuele Filiberto*, cit., 87-90, 97-100 e la bibliografia qui riportata; G. Bracco, *Terra e fiscalità*, cit., pp. 8-16; A. Barbero, *Storia del Piemonte*, cit., pp. 234-235.

⁴² Per un quadro delle linee fondamentali in merito alla composizione e alle funzioni di questa e di altre assemblee rappresentative piemontesi, cfr. F. Cognasso, *I Savoia*, Milano 1971, p. 270; A. Barbero, *Il ducato di Savoia*, cit., pp. 17-20 e la bibliografia qui indicata; A. Barbero, *Storia del Piemonte*, cit., pp. 192-195. Si trattava di un organo rappresentativo che riuniva esponenti della nobiltà, del clero e delle comunità locali, anche se in realtà la partecipazione del clero a queste assemblee fu sporadica in quanto tale cetto, essendo esente da imposte, non aveva particolari rimostranze di natura fiscale da esporre: in proposito, si vedano A. Barbero, *Il ducato di Savoia*, cit., p. 17 e A. Barbero, *Storia del Piemonte*, cit., p. 193.

del sale (tributo indiretto che colpiva il consumo di tale bene), ma, a seguito delle proteste suscitate da questa decisione, Emanuele Filiberto fu costretto a “commutare detto aumento del sale in un tasso di duecento mila scudi” annui. Presentato sotto le vesti di un prelievo straordinario, il nuovo tributo, che consisteva in un’imposta diretta gravante sulla proprietà fondiaria e sulla capacità di produrre reddito, venne “concordato all’inizio per sette anni, ma di fatto non venne mai più abolito, continuando a costituire per due secoli la principale imposta diretta pagata dai sudditi sabaudi; i quali peraltro sborsavano almeno altrettanto, e forse anche di più, sotto forma di dazi e gabelle”⁴³.

Di regola, lo Stato si limitava a definire annualmente l’importo del tasso da riscuotere all’interno di un determinato territorio, delle città e dei villaggi, per poi delegare alle comunità il compito di distribuirlo e di riscuoterlo fra i singoli contribuenti⁴⁴, secondo la forma e i mezzi che le stesse comunità avrebbero ritenuto più opportune. Ampio era il ricorso, ai fini dell’esazione, ai contratti di appalto e di subappalto, tanto che si potrebbe parlare di un sistema di tipo “gerarchico-piramidale”. Peraltro, a causa dei notevoli spazi di manovra loro concessi, gli esattori, gli *accensatori* e gli uomini d’affari incaricati di riscuotere i tributi dalle singole comunità si ritrovarono nella condizione di poter spesso operare al di là dei limiti imposti dalla legge, senza preoccuparsi di ripartire equamente le tasse fra i singoli contribuenti: tale circostanza diede ovviamente luogo a ogni sorta di abusi e a numerose lamentele da parte dei sudditi⁴⁵, come nel caso del processo preso in esame, posto che gli esattori Bartolomeo d’Arona e Giovanni Paolo Arborio richiedevano al Cesa il pagamento di somme di denaro (a titolo di maggiorazione per il tasso imposta per ogni lavoratore dipendente) che quest’ultimo, ai sensi dell’editto sui forestieri di Emanuele Filiberto, non era tenuto a pagare.

4.3. La riscossione del tasso a Vercelli (1565-1568)

Il sistema di esazione del tasso attuato nella città eusebiana e nel suo mandamento nel quadriennio 1565-1568 può essere ricostruito soprattutto attraverso l’esame della documentazione fiscale residuale custodita presso

⁴³ A. Barbero, *Storia del Piemonte*, cit., p. 234 cit.

⁴⁴ Soltanto nel 1731, con l’emanazione del cosiddetto “editto di perequazione” da parte di Carlo Emanuele III, lo Stato sabauda, a suggello di una grandiosa opera di accatastamento durata più di trent’anni, si sarebbe infatti arrogato il diritto di redistribuire i carichi fiscali non soltanto fra le diverse province, ma anche fra i diversi ceti sociali. Al riguardo, per un inquadramento generale, si veda G. Symcox, *L’età di Vittorio Amedeo II*, in P. Merlin - C. Rosso - G. Symcox - G. Ricuperati, *Il Piemonte sabauda*, cit., pp. 406-416.

⁴⁵ Tali problematiche sono peraltro attestate da numerose suppliche e lettere ducali trascritte all’interno del *Liber privilegiorum* eusebiano: in proposito, mi permetto di rinviare a M. Moro, *Il “Liber privilegiorum”*, cit., pp. 315-322.

l'Archivio Storico del Comune di Vercelli.

Da un documento rogato in Torino il 18 marzo del 1565 dal notaio Antonio de Villa di Chambery⁴⁶, si evince che il duca Emanuele Filiberto di Savoia, con lettere patenti date in Chieri il 15 febbraio 1565 e in seguito ratificate e interinate nella Camera dei Conti dal generale delle finanze, aveva affidato al tesoriere generale della consorte Margherita di Valois – ovvero Giovanni de Broses – l'incarico di riscuotere nella città e nel mandamento di Vercelli e nel territorio di Biella 32.000 lire ducali per il tasso ordinario. Tale somma era destinata a coprire metà della pensione che lo stesso Emanuele Filiberto aveva concesso a Margherita⁴⁷, che manteneva una propria corte separata da quella del marito⁴⁸.

Nell'atto citato, il de Broses dichiarava di non aver potuto provvedere personalmente a tale esazione “per altre grande occupationi” e di aver pertanto delegato tale onere a Giovanni Ambrogio Taveggia, cittadino e orefice di Vercelli e *camerero* della stessa duchessa, nonché persona di buona *fama* e dalla comprovata esperienza e diligenza⁴⁹. Venivano quindi specificate le modalità di ripartizione e le tempistiche di riscossione del tributo: nello specifico, il Taveggia avrebbe dovuto riscuotere annualmente la somma di lire 19.200 (di cui 4.800 per ciascuno dei quattro quartieri) dai sindaci, dai deputati, dai rettori e dagli esattori di Vercelli e la somma di 12.800 (di cui 3.200 per ciascuno dei quattro quartieri) da quelli di Biella⁵⁰, redigendo apposite quietanze, a nome del de Broses.

⁴⁶ ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, 1480 al 1565. *Volume di diverse quittance di tasso*, doc. 1565 marzo 18.

⁴⁷ Il provvedimento venne trascritto all'interno del registro del controllo generale delle finanze, ora reperibile in ASTo, Sezioni Riunite, Camera dei conti, Camera dei conti di Piemonte, Patenti controllo finanze (Articolo 689), Articolo 689-Controllo di Finanze, cioè registri di provvidenze e concessioni sovrane, m. 17, cc. 6v-7v. L'altra metà della somma avrebbe dovuto essere ricavata dal tasso del Bugey e della Moriana, come si evince dal tenore delle stesse patenti. Su questo argomento, si veda C. Stango, *La corte di Emanuele Filiberto: organizzazione e gruppi sociali*, in “Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino”, LXXXV (1987), p. 469.

⁴⁸ Sulla figura di Margherita di Valois, oltre a G. Benzoni, *Margherita di Valois, duchessa di Savoia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXX, Roma 2008, pp. 160-163 e alla bibliografia qui riportata, cfr. pure C. Stango, *La corte di Emanuele Filiberto*, cit., pp. 467-470.

⁴⁹ Dal *Libro delle bocche della parrocchia di San Giuliano* del 1561 apprendiamo che in quell'anno egli aveva 36 anni e che la sua famiglia era composta dalla moglie Bianca (di anni 26), da un certo Pietro Francesco (di anni 15), da un certo Bernardino (di anni 14) e dalla fantesca Stevenina (di anni 15): in proposito, cfr. ASCVc, Armadio 74, f, *Libri di consegna bocche e analoghi, Parochia di S. Giuliano*, c. 13v. Nel registro catastale del 1557 dichiara di possedere una casa con tre botteghe sita nella *vicinia* di San Giuliano: in proposito, si veda ASCVc, Armadio 70, 12, *Catasto o sia Consegnamento della Città*, 1557, c. 43r. Dal registro catastale di Vercelli del 1563 risulta possedere, oltre alla già citata casa con tre botteghe, una stalla con soppalco per mettere il fieno e un forno nella *vicinia* di San Giuliano: nel merito, cfr. ASCVc, Armadio 70, 14, *Consegnamento della Città. Libro primo*, 1563, c. 234r.-v. Il forno non è più menzionato all'interno dei registri catastali del 1565 e del 1574: al riguardo, si vedano ASCVc, Armadio 70, 20, *Consegnamento della Città. Libro sesto*, 1565, c. 155r.-v; ASCVc, Armadio 70, 23, *Consegnamento della Città. Libro primo*, c. 119r.

⁵⁰ Le cifre sono molto interessanti, perché mettono in rilievo il divario economico allora sussistente fra le due province piemontesi.

L'esazione del tasso avrebbe dovuto essere portata a compimento in forma graduale:

Lo primo quartiere del pagamento cominciando l'ultimo d'aprile et il secondo l'ultimo di luglio et il terzo l'ultimo d'ottobre et l'ultimo quartiere di detto anno l'ultimo di genaro 1566⁵¹.

D'altro canto, lo stesso pagamento avrebbe dovuto essere effettuato “in buona moneda come scudi liure testoni pezze di quattro soldi et di tre soldi et soldi et non altre monete”, salvo che per i primi due quartieri di Vercelli e di Biella. Il Taveggia era pure tenuto a ricevere da Giovanni Antonio Raspa, tesoriere generale della Prefettura di Vercelli, la somma di 3.840 lire ducali, 16 soldi e quattro denari, corrispondente alla metà di quanto dovuto da costui in relazione al primo quartiere di Vercelli e al primo di Biella, in virtù di un mandato di Sua Altezza⁵².

Successive lettere ducali, date in Torino il 10 marzo 1568, ridefinirono le quote dovute dalle comunità del Vercellese e del Biellese⁵³.

Dalla documentazione fiscale residuale conservata presso l'Archivio Storico del Comune di Vercelli, si evince che il Taveggia esercitò con solerzia l'incarico affidatogli, provvedendo a redigere un'apposita quietanza per ciascuna somma di denaro percepita dagli esattori del tasso dello stesso Comune di Vercelli. Questi ultimi, che operavano la riscossione presso ogni singolo contribuente nei quattro quartieri eusebiani su commissione dei deputati e dei *solleccitatores* comunali, sono identificabili attraverso l'analisi delle quietanze sul tasso presenti nel citato Archivio: per il 1566, risultano svolgere tale incarico un tale *Rovaxino*⁵⁴, Francesco Alciato⁵⁵, Bartolomeo Biamino (che allora era anche tesoriere del Comune)⁵⁶ e Francesco Volpe⁵⁷; per il 1567, il solo Bartolomeo Biamino per

⁵¹ ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *1480 al 1565. Volume di diverse quietanze di tasso*, doc. 1565 marzo 18.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ Nel merito, cfr. C. Stango, *La corte di Emanuele Filiberto*, cit., p. 470.

⁵⁴ Il suo nome è menzionato all'interno di una quietanza sottoscritta dal tesoriere generale della Prefettura di Vercelli Giovanni Antonio Raspa: in proposito, cfr. ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quietanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, doc. 1566 agosto 18.

⁵⁵ Viene menzionato dallo stesso documento indicato nella nota precedente.

⁵⁶ Oltre che nel suddetto documento, viene citato anche all'interno di diverse quietanze sottoscritte dal Taveggia: nel merito, si veda ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quietanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, doc. 1566 novembre 21 e dicembre 16, 1567 gennaio 7, 14, 22 e 29, 1567 febbraio 9 (tasso relativo al quarto quartiere, finito di riscuotere alla fine di dicembre del 1567); ivi, doc. 1566 settembre 7, ottobre 1 e 10, novembre 1.

⁵⁷ Da due quietanze sottoscritte dal Taveggia si evince che costui aveva ricevuto l'incarico di riscuotere il tasso nel quartiere della Porta del Cervo: in proposito, cfr. ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quietanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, doc. 1566 settembre 7 e ottobre 5. Nel mese di gennaio del 1567 consegnò al Taveggia altre due somme di denaro per il tasso riscosso nel quarto quartiere: al riguardo, si veda ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quietanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, doc. 1567 gennaio 4 e 15.

tutti e quattro i quartieri eusebiani⁵⁸; per il 1568, Bartolomeo Biamino⁵⁹, Giovanni *de Benazzo*⁶⁰, Eusebio delle Lanze⁶¹ e Giovanni Paolo Arborio (che in quell'anno era anche tesoriere del Comune)⁶².

A sua volta, il Taveggia versò le somme ricevute a Giovanni Antonio Raspa, tesoriere generale della Prefettura di Vercelli⁶³.

4.4. L'*inqualanza*, o *equalanza*: meccanismo di perequazione o tributo?

Nella seconda metà del Cinquecento, alcune città lombarde sottoposte alla dominazione spagnola, che erano tenute a ospitare un ingente numero di soldati in ragione della loro importanza strategica, riuscirono a ottenere dall'autorità centrale che le comunità non assoggettate a tale onere pagassero un maggiore contributo in denaro, secondo un meccanismo di perequazione che, noto con il nome di *equalanza* (o *egualanza*), sarebbe stato applicato in un secondo momento all'intero comparto fiscale⁶⁴.

⁵⁸ ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quittanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, doc. 1567 maggio 6 (tasso relativo al primo quartiere, finito di riscuotere nel mese di marzo); ivi, doc. 1567 luglio 23 (tasso relativo al secondo quartiere, finito di riscuotere nel mese di giugno); ivi, doc. 1567 ottobre 7 (tasso relativo al terzo quartiere, finito di riscuotere alla fine del mese di settembre); ivi, doc. 1567 dicembre 28 (tasso relativo al quarto quartiere, finito di riscuotere alla fine del mese di dicembre).

⁵⁹ ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quittanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, doc. 1568 aprile 2 (tasso relativo al primo quartiere, finito di riscuotere alla fine di marzo); ivi, doc. 1568 luglio 21 e doc. 1568 agosto 14 (tasso relativo al secondo quartiere, finito di riscuotere nel mese di marzo); ivi, doc. 1568 ottobre 10 e doc. 1568 novembre 2 (tasso relativo al terzo quartiere); ivi, doc. 1568 dicembre 24 (abbuono relativo al tasso del quarto quartiere, che si sarebbe finito di riscuotere nel mese di dicembre)

⁶⁰ Una quietanza sottoscritta dal Taveggia lo qualifica come *accensatore de la becaria*. ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quittanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, doc. 1568 aprile 3 (tasso relativo al primo quartiere).

⁶¹ ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quittanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, *Debito del S. Eusebio delle Lanze accensatore del prezo per tutto l'anno 1568*.

⁶² ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quittanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, doc. 1568 settembre 12 (tasso relativo al secondo quartiere, finito di riscuotere nel mese di giugno); ivi, doc. 1568 novembre 6 (abbuono relativo al tasso del quarto quartiere, che si sarebbe finito di riscuotere nel mese di dicembre); ivi, doc. 1568 novembre 16 (tasso relativo al terzo quartiere, finito di riscuotere alla fine del mese di settembre); ivi, doc. 1568 dicembre 11 e 24 (due abbuoni e un saldo relativo al tasso del quarto quartiere).

⁶³ Lo si desume dalla già citata quietanza sottoscritta da Giovanni Antonio Raspa il 18 agosto 1566, nella quale egli dichiarava di aver ricevuto, in parte da un certo *Rovaxino*, dal Taveggia per conto del de Brosses e per mano di Francesco Alciato e da Bartolomeo Biamino, “scuti ottomilia d'oro de Ittale che sono il 24.685.144 per il tasso ducale [...] per l'ano 1565 proximo passato”: in proposito, cfr. ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quittanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, doc. 1566 agosto 18.

⁶⁴ Al riguardo, cfr. specialmente M. Rizzo, *Il processo di perequazione degli oneri militari nella Lombardia cinquecentesca*, in M. Rizzo - J.J. Ruiz Ibáñez – G. Sabatini (curr.), *Le forze del principe. Recursos, instrumentos*

Attestata a partire dagli anni '30 del Cinquecento, a Vercelli l'*equalanza* era volta a garantire una proporzionata ripartizione, fra la città e le *ville* della Riviera Inferiore e della Riviera Superiore⁶⁵, di una specifica taglia, destinata a coprire i carichi e le spese relativi ai salari di alcuni ufficiali e funzionari e a prestazioni e servizi di vario genere resi in quei luoghi da questi ultimi e da privati. In concreto, per due volte all'anno, i *solleccitatores* e i deputati del Comune di Vercelli predisponavano un apposito fascicolo dell'*equalantia*, elencando all'interno di una prima sezione le parcelle da pagare e le relative causali e precisando in una seconda sezione la ripartizione delle spese fra le comunità del mandamento. Il fascicolo veniva in seguito presentato nel Consiglio di Credenza, dove se ne dava lettura in presenza del governatore e del vicario della città, nonché dei consiglieri e dei rappresentanti delle comunità delle due Riviere, ai fini dell'approvazione⁶⁶.

La taglia era quindi riscossa personalmente, o per mezzo di altri agenti, dagli esattori del Comune di Vercelli, che operavano per conto dei deputati e dei

y límites en la práctica del poder soberano en los territorios de la monarquía hispánica. Actas del Seminario internacional, Pavia, 22-24 septiembre del 2000, Murcia 2004, pp. 513-527; A. Buono, *Esercito, istituzioni, territorio. Alloggiamenti militari e "case berme" nello Stato di Milano (secoli XVI e XVII)*, Firenze 2009, pp. 36-37; A. Buono - M. Di Tullio - M. Rizzo, *Per una storia economica e istituzionale degli alloggiamenti militari in Lombardia tra XV e XVII secolo*, in "Storia Economica", XIX (2016), pp. 197-209; M. Sangalli, *Una città, due imperi. Amministrazione pubblica e decurionato a Lodi tra Spagna e Austria (secoli XVI-XVIII)*, Milano 2018, pp. 76, 85, 103. Per una definizione di "uguaglianza", si veda pure G. Rezasco, *Eguaglianza, Uguaglianza, Eguaglianza, Uguaglianza*, in *Dizionario del Linguaggio Italiano Storico ed Amministrativo*, Firenze 1881, p. 380.

⁶⁵ I due termini fanno riferimento all'antica suddivisione bassomedievale del *districtus* di Vercelli, che assunse valenza dal punto di vista giudiziario e fiscale. La Riviera Inferiore, corrispondente all'antica Porta Pusterla, comprendeva in origine: le parrocchie della città di S. Donato, S. Eusebio, S. Pietro, S. Stefano di città, S. Luca, S. Bernardo, S. Tommaso, S. Lorenzo, S. Salvatore, S. Vittore e S. Michele; i borghi di Balzola, Caresana, Cavaglia, Desana, Rive, S. Germano e Villanova; le ville di Alice, Asigliano, Azeglio, Capriasco, Caresanablot, Carisio, Casalrosso, Casanova, Cerrione, Costanzana, Dorzano, Larizzate, Lignana, Montonero, Motta de' Conti, Nebbione, Olcenengo, Pertengo, Pezzana, Piverone, Prarolo, Quinto, Ronsecco, Roppolo, Sala, Salamino, Salasco, Sale, Salussola, Stroppiana, Tronzano, Veneria, Verrone, Vettignè, Viancino, Viverone, Zimone e Zubiena. La Riviera Superiore, corrispondente all'antica Porta Ursona, comprendeva in origine: le parrocchie della città di S. Maria, S. Giuliano, S. Agnese, S. Graziano, S. Stefano del Monastero e S. Giacomo d'Albareto; i borghi di Casalvolone, Castelletto, Gattinara, Masserano e Serravalle; le ville di Albano, Arborio, Azeglio, Benna, Bioglio, Borgo Vercelli, Brusnengo, Buronzo, Candelo, Casalino, Castellengo, Cereseto, Cerreto, Chiavazza, Coggiola, Collobiano, Confienza, Cossato, Curino, Gaglianico, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Lessona, Livorno, Lozzolo, Magnonevolo, Massazza, Miagliano, Mongrando, Mortigliengo, Mosso, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Oldenico, Palestro, Pianceri, Ponderano, Quaregna, Rovasenda, Roasio, Ronco, Rosasco, Sandigliano, San Nazzaro, Sordevolo, Sostegno, Valdengo, Vergnasco, Villata e Casalbeltrame, Vintebbio. In proposito, cfr. C. Dionisotti, *Cenni storici sull'amministrazione della giustizia in Vercelli dall'anno 1427 al 1860*, Vercelli 1860, pp. 7-8.

⁶⁶ La documentazione residuale relativa all'*equalanza* vercellese è reperibile all'interno di ASCVc, Armadio 69, b, *Quinternetti d'uguaglianza* e, in parte, all'interno di ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577.

*solleccitatores*⁶⁷. Il *chiavaro* (tesoriere) provvedeva infine a distribuire il denaro ricavato dall'esazione fra i creditori dello stesso Comune⁶⁸.

Analizzando la documentazione fiscale eusebiana, si può constatare che il termine *equalanza* veniva utilizzato per qualificare non soltanto il meccanismo di perequazione, ma anche la taglia che era oggetto del medesimo. Così si può spiegare il fatto che, all'interno della supplica avanzata dal Cesa, Bartolomeo d'Arona venisse definito "esattore dell'*inqualanza*".

4.5. Breve profilo biografico degli esattori menzionati nel fascicolo processuale

Oltre a svolgere la funzione di esattore del tasso per conto del Comune di Vercelli, Giovanni Paolo Arborio, citato in giudizio dal Cesa, prestò giuramento quale ufficiale alla pesa delle farine per il primo semestre del 1567, mentre nel secondo semestre dello stesso anno ricoprì l'ufficio di *solleccitator* degli affari del Comune⁶⁹ e, come tale, tra il gennaio e il febbraio del 1568 collaborò alla stesura

⁶⁷ Poteva accadere che uno stesso soggetto provvedesse di fatto alla riscossione del tasso e dell'*equalanza*: così, ad esempio, in una quietanza sottoscritta il 3 marzo 1567, Giuseppe Leria dichiara di aver ricoperto l'anno precedente la carica di esattore dell'*equalanza* e di aver ricevuto 63 scudi dalle *villie* della Riviera Inferiore per le *equalanze* degli ultimi sei mesi del 1566 da suo cognato Giovanni Bartolomeo Biamino (in proposito, cfr. ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quittanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, 1567 marzo 3), che in quell'anno risulta accreditato quale esattore del tasso.

⁶⁸ Vengono di seguito riportati, in ordine cronologico, i *chiavari* del Comune di Vercelli che provvidero a soddisfare i creditori dello stesso Comune con il denaro ricavato dalla riscossione della tassa dell'uguaglianza nel quadriennio 1565-1568: Giuseppe Leria (ASCVc, Armadio 69, b, *Quinternetti d'Uguaglianza*, 1558-1585, 1565 *alli 16 di febraro. Cause della imposta della taglia posta nel corpo della Città de Vercelli per satisfar li causati et carighi di ultimi sey mesi de anno prox passato millecinquecento sesanta quatro et altre spexe discarighe et bolette in detta taglia causate qual et a ragione di libre vintiotto et megia per caduna libra di estimo et di libra una soldi otto et dinari sey di moneta ducale per caduno soldo di estimo*); Bartolomeo d'Arona (ASCVc, Armadio 69, b, *Quinternetti d'Uguaglianza*, 1558-1585, 1566 *alli 28 di marzo. Cause della impositione della taglia puosta ne il corpo della città a ragione di libre sedeci ducali per caduna libra di estimo per la satisfattione de causati di ultimi sey mesi del anno prox passato millecinquecento sesantacinque*); Giovanni Francesco Lonate altre volte *de Rossi* (ASCVc, Armadio 69, b, *Quinternetti d'Uguaglianza*, 1558-1585, 1566 *alli 28 di Agosto. Cause della imposta della Città a ragione di soldi quindecim ducali per caduno soldo di estimo per la satisfattione di causati di primi sey mesi de l'anno presente mille Cinquecento sesanta sey*; ivi, 1567 *alli 17 di marzo. Cause della impositione della taglia puosta nel corpo della Città a ragione di soldi decesette et dinari sey ducali per caduno soldo di estimo per sodisfattione di causati di ultimi sey mesi del anno proximo passato mille Cinquecento sessanta sey*); Ottaviano de Paletis (ASCVc, Armadio 69, b, *Quinternetti d'Uguaglianza*, 1558-1585, 1567 *alli 5 di luglio. Cause della impositione della taglia puosta nel corpo della Città a ragione di soldi undeci et dinari otto ducali per caduno soldo di estimo per sodisfar li causati de primi sey mesi del presente anno millecinquecento sessantasette*; ivi, 1568 *alli 13 febraro. Impositione della taglia imposta nel corpo della Città a ragione de fiorino uno et grossi duoy de Savoya per soldo per saldo di causati et carighi occorsi durante li ultimi sey mesi del anno proximo passato millecinquecento sesanta sette*); Giovanni Paolo Arborio (ASCVc, Armadio 69, b, *Quinternetti d'Uguaglianza*, 1558-1585, 1568 *alli quatro di agosto. Imposta della taglia messa in la città di Vercelli, a ragione di fiorini duoi, e, meggio di Savoya per caduno soldo di estimo per saldo di satisfar li carighi et spese di primi sey mesi del presente anno millecinquecento sessanta otto*).

⁶⁹ ASCVc, Armadio 1, *Ordinati. Prima Serie*, 28, c. 261r., 1566 dicembre 30; ivi, c. 282v., 1567 giugno

del fascicolo dell'*equalanza* relativa agli ultimi sei mesi dell'anno precedente⁷⁰; inoltre, ricoprì la carica di *chiavaro* nel biennio 1568-1569⁷¹, mentre nel 1568 provvide pure a riscuotere la taglia imposta dal podestà Giovanni Antonio Avogadro di Benna per il pagamento del salario di Giovanni Stefano Belvisio, il quale aveva ricoperto l'ufficio di avvocato della città⁷². Quattro *quinternetti* dell'*equalanza* (di cui uno del 1565, uno del 1567 e due del 1568) indicano lo stesso Arborio quale creditore del Comune di Vercelli a titolo di servizi resi in favore di quest'ultimo⁷³.

L'altro esattore citato in giudizio dal Cesa, ovvero Francesco Alciato, risulta annoverato tra i membri della Credenza eusebiana per tutto il quadriennio preso in esame. Egli prestò giuramento quale ufficiale delle bollette per il primo semestre del 1565 e come ufficiale alla pesa del grano e della farina per il primo semestre del 1566; declinò invece la carica di ufficiale delle bollette per il secondo semestre del medesimo anno e quella di notaio del soprastante alle rogge e ai ponti per il secondo semestre del 1567⁷⁴. Nel 1566 fu tra gli esattori incaricati della riscossione del tasso e, a tal fine, si avvalese del contributo di Giuseppe Leria, un altro membro della Credenza eusebiana⁷⁵, che già negli anni

27.

⁷⁰ ASCVc, Armadio 69, b, *Quinternetti d'Uguaglianza*, 1562-1609, 1568 *alli 6 di febbraio. Imposizione della equalantia fatta tra la città et ville per li carighi et spese di ultimi sey mesi del anno millecinequecento sesantasette.*

⁷¹ Lo si ricava, ad esempio, dai seguenti documenti: ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quittanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, doc. 1569 ottobre 22; ivi, doc. 1568 ottobre 19; ASCVc, Armadio 69, b, *Quinternetti d'Uguaglianza*, 1558-1585, *Cause dell'imposizione della taglia puosta nel corpo della Città in ragione di fiorini tre et meggio di Savoya per caduno soldo di estimo per satisfar li causati restanti de ultimi sei mesi de l'anno mille cinquecento sessantaotto et altri debiti di detta città parzialmente causati in detta taglia et ordinata sotto il primo di aprile de l'anno millecinequecento sessanta nove.*

⁷² ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quittanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, 1568 ottobre 5.

⁷³ ASCVc, Armadio 69, b, *Quinternetti d'Uguaglianza*, 1558-1585, 1565 *alli 23 di agosto. Cause della impositione della taglia imposta nel corpo della Città a ragione di soldi diece otto ducali per caduno soldo di estimo per la satisfatione di causati di primi sey mesi del presente anno millecinequecento sesanta cinque*; ivi, 1567 *alli 5 di luglio. Cause della impositione della taglia puosta nel corpo della Città a ragione di soldi undeci et dinari otto ducali per caduno soldo di estimo per sodisfar li causati de primi sey mesi del presente anno millecinequecento sesantasette*; ivi, 1568 *alli 13 febraro. Imposizione della taglia imposta nel corpo della Città a ragione de fiorino uno et grossi duoy de Savoya per soldo per saldo di causati et carighi occorsi durante li ultimi sey mesi del anno proximo passato millecinequecento sesanta sette*; ivi, 1568 *alli quatro di agosto. Imposta della taglia messa in la città di Vercelli, a ragione di fiorini duoi, e meggio di Savoya per caduno soldo di estimo per saldo di satisfar li carighi et spese di primi sey mesi del presente anno millecinequecento sessanta otto.*

⁷⁴ In proposito, cfr. ASCVc, Armadio 1, *Ordinati. Prima Serie*, 28, c. 99v., 1564 dicembre 30; ivi, c. 201v., 1566 gennaio 4; ivi, c. 232r.-v., 1566 giugno 28; ivi, c. 282v., 1567 giugno 27.

⁷⁵ Tali informazioni si ricavano dalla già citata quietanza sottoscritta dal tesoriere generale della Prefettura di Vercelli Giovanni Antonio Raspa (ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quittanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, doc. 1566 agosto 18) e da una quietanza sottoscritta il 26 maggio 1566 dallo stesso Francesco Alciato, il quale dichiara di aver ricevuto da Giuseppe Leria una somma per il tasso relativa all'anno 1563 (ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quittanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, doc. 1566 maggio 26).

precedenti aveva esercitato l'ufficio di *chiavaro* (1565) e svolto l'incarico di esattore del tasso e della taglia dell'*equalanza*⁷⁶. Due *quinternetti* dell'*equalanza* del 1565 e del 1566 annoverano lo stesso Alciato fra i creditori del Comune di Vercelli per i servizi resi in qualità di ufficiale delle bollette⁷⁷ e di giudice della pesa della farina⁷⁸.

Bartolomeo d'Arona è menzionato soltanto all'interno della supplica avanzata dal Cesa (dove viene qualificato come esattore dell'*inqualanza*) e nell'atto di notifica dell'ultima inibitoria podestarile emessa in favore dell'oste saronnese: in seguito, come si avrà modo di chiarire, non venne infatti citato in giudizio. Nel 1564 era peraltro già stato esattore del tasso⁷⁹, mentre nel biennio 1565-1566 è attestato quale *chiavaro* del Comune⁸⁰. Tre *quinternetti* dell'*equalanza* (del 1565, del 1567 e del 1568) lo includono fra i creditori del Comune di Vercelli per servizi resi in favore di quest'ultimo⁸¹.

5. La fase introduttiva del procedimento

Essendo rimasto inascoltato l'invito del podestà ad una composizione

⁷⁶ Fra le diverse quietanze contenute all'interno di ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, 1480-1577, *1480 al 1565. Volume di diverse quitanze di tasso*, si vedano a titolo puramente esemplificativo i documenti 1563 novembre 12 e 1563 dicembre 18.

⁷⁷ ASCVc, Armadio 69, b, *Quinternetti d'Uguaglianza*, 1558-1585, *1565 alli 23 di agosto. Cause della impositione della taglia imposta nel corpo della Città a ragione di soldi diece otto ducali per caduno soldo di estimo per la satisfattione di causati di primi sey mesi del presente anno millecinquencento sesanta cinque.*

⁷⁸ ASCVc, Armadio 69, b, *Quinternetti d'Uguaglianza*, 1558-1585, *1566 alli 28 di Agosto. Cause della imposta della Città a ragione di soldi quindici ducali per caduno soldo di estimo per la satisfattione di causati di primi sey mesi de l'anno presente mille Cinquecento sesanta sey.*

⁷⁹ Lo si desume da un ordine del 2 novembre 1564, con il quale il podestà di Vercelli, su istanza dei *sollicitatores* e dei deputati eusebiani e, per l'appunto, dell'esattore del tasso Bartolomeo d'Arona, imponeva ai consoli, ai credenzieri e agli uomini di alcune comunità della Riviera Inferiore di pagare entro dieci giorni allo stesso d'Arona quanto dovuto per il citato tributo: in proposito, cfr. ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *1564 2 novembre. Ordine per il concorso delle terre a' carichi della città per il Tasso.*

⁸⁰ ASCVc, Armadio 69, b, *Quinternetti d'Uguaglianza*, 1558-1585, *1565 alli 23 di agosto. Cause della impositione della taglia imposta nel corpo della Città a ragione di soldi diece otto ducali per caduno soldo di estimo per la satisfattione di causati di primi sey mesi del presente anno millecinquencento sesanta cinque*; ivi, *1566 alli 28 di marzo. Cause della impositione della taglia puosta ne il corpo della città a ragione di libre sedeci ducali per caduna libra di estimo per la satisfattione de causati di ultimi sey mesi del anno prox passato millecinquencento sesantacinque.*

⁸¹ ASCVc, Armadio 69, b, *Quinternetti d'Uguaglianza*, 1558-1585, *1565 alli 23 di agosto. Cause della impositione della taglia imposta nel corpo della Città a ragione di soldi diece otto ducali per caduno soldo di estimo per la satisfattione di causati di primi sey mesi del presente anno millecinquencento sesanta cinque*; ivi, *1567 alli 17 di marzo. Cause della impositione della taglia puosta nel corpo della Città a ragione di soldi decese et dinari sey ducali per caduno soldo di estimo per sodisfattione di causati di ultimi sey mesi del anno proxime passato mille Cinquecento sessanta sey*; ivi, *1568 alli quatro di agosto. Imposta della taglia messa in la città di Vercelli, a ragione di fiorini duoi, e, meggio di Savoya per caduno soldo di estimo per saldo di satisfar li carighi et spese di primi sey mesi del presente anno millecinquencento sessanta otto.*

stragiudiziale della vertenza, il Cesa decideva di convenire in giudizio, con atto di citazione del 19 luglio 1566 (a noi non pervenuto), gli esattori Giovanni Paolo Arborio e Francesco Alciato. Gli atti trascritti all'interno del fascicolo processuale non chiariscono, tuttavia, se quest'ultimo fosse subentrato al d'Arona nella carica di esattore dell'*inqualanza* o se fosse stato citato in qualità di esattore del tasso (come la documentazione analizzata nel precedente paragrafo sembra suggerire) o di entrambi i tributi⁸².

Il 25 luglio 1566, l'oste saronnese si presentava insieme al suo procuratore, il causidico Giovanni Antonio Sachetis, dinnanzi al podestà e giudice ordinario di Vercelli e del *districtus*, Pietro Antonio Avogadro dei signori di Valdengo⁸³, presso la di lui abitazione, sita nella vicinanza della chiesa di San Salvatore⁸⁴. All'atto di costituzione erano allegata la supplica e le relative lettere inibitorie date in favore del Cesa il 19 luglio dallo stesso podestà, sottoscritte dal nobile Francesco Lonate e, anche se ciò non era precisato, evidentemente munite di notifica, oltre a una copia autentica dell'editto di Emanuele Filiberto. Il Sachetis rilevava che i convenuti non avevano rispettato le disposizioni contenute nel citato editto e nell'ultima inibitoria podestarile, non avendo inoltre provveduto al rilascio dei pegni. Instava quindi per l'applicazione delle pene fissate nella stessa inibizione podestarile e per la concessione delle testimoniali. Esaminate le richieste della parte attrice, il podestà disponeva la concessione di queste ultime, dichiarando la lite per contestata, secondo il tenore degli Ordini Nuovi in materia civile emanati da Emanuele Filiberto⁸⁵.

Il 6 agosto 1566, cioè il primo giorno in cui si rendeva giustizia al termine delle ferie delle messi, entrambe le parti si presentavano “alla banca della ragione”, nel palazzo del Comune di Vercelli⁸⁶.

Il termine finale delle ferie delle messi non coincide esattamente con quello

⁸² Come detto, già nel corso del biennio 1564-65 vi era stato un esattore, Giuseppe Leria, incaricato di riscuotere sia la taglia dell'*equalanza* che il tasso: in proposito, a titolo esemplificativo, si veda ASCVc, Armadio 47, m. 39/a, Tasso, 1480-1577, *Quittanze diverse et di tasso dall'anno 1566 al 1577*, doc. 1568 dicembre 24.

⁸³ Pietro Antonio Avogadro dei signori di Valdengo prestò giuramento quale podestà di Vercelli il 2 maggio 1566, come si può desumere dagli ordinati comunali. Nel merito, cfr. ASCVc, Armadio 1, *Ordinati. Prima Serie*, 28, c. 223r.-v., 1566 maggio 2.

⁸⁴ Questa chiesa esiste tuttora al numero 42 di Corso Libertà, una delle vie principali della città di Vercelli.

⁸⁵ Nel merito, cfr. *De gli Ordini Nuovi*, cit., p. 30, § 13, “Della contestazione della lite”: “Comparendo l'attore nel giorno del termine peremptorio et presentando le lettere [...] essequite con la relatione del messo, et accusata la contumacia della parte citata, se essa parte non compare et non risponde [...] vogliamo che in ogni caso la lite s'intenda ipso iure per contestata”.

⁸⁶ Oltre che nel fascicolo processuale, l'udienza risulta annotata anche all'interno del registro delle cause civili del notaio collegiato di Vercelli Giuseppe Biamino di Arborio: nel merito, cfr. ASVc, Prefettura, Giudiziario Fondo Antico, m. 7, 1566 – 8 gennaio / 24 dicembre: registro delle cause civili ricevuto da *De Biamino* notaio copertina di codice pergamenaceo, 1566 agosto 6.

fissato dagli Ordini Nuovi in materia civile⁸⁷. In proposito, si deve rilevare che gli statuti di Vercelli del 1341 attribuivano alla Credenza cittadina il potere di deliberare ogni anno il termine iniziale e quello finale delle ferie delle messi e delle vendemmie⁸⁸. L'esercizio saltuario di questo diritto da parte della stessa Credenza eusebiana risulta attestato dagli Ordinati comunali sino al 1522⁸⁹, mentre in seguito tale facoltà fu verosimilmente attribuita al vicario⁹⁰. Non si può escludere che questi abbia continuato a esercitarla anche posteriormente all'emanazione degli Ordini Nuovi in materia civile: ciò implicherebbe tuttavia una violazione di questi ultimi che, ponendosi l'obiettivo di razionalizzare e di uniformare la prassi giudiziaria all'interno dei vari tribunali del ducato sabauda, avrebbero dovuto prevalere rispetto a ogni legge, decreto, statuto o consuetudine che avesse disposto in contrario⁹¹.

Il Sachetis, che risultava procuratore del Cesa in virtù delle testimoniali di costituzione consegnate il 25 luglio, instava affinché i convenuti venissero dichiarati inadempienti e condannati alle massime pene previste dall'editto – ossia alla multa di 110 lire ducali – e al pagamento delle spese processuali. Chiedeva altresì la restituzione dei pegni, almeno mediante *segurtà*, cioè garanzia. Precisava inoltre che, in caso di mancato accoglimento di tali istanze, il suo assistito avrebbe promosso ricorso dinnanzi all'autorità superiore competente: si trattava chiaramente del prefetto, magistrato istituito da Emanuele Filiberto intorno al 1560 che andò a costituire un grado intermedio di giudizio, di primo appello, tra i giudici di primo grado e il Senato o la Camera dei Conti (a seconda della materia del contendere)⁹².

⁸⁷ Infatti, secondo il tenore degli Ordini Nuovi in materia civile, “Le ferie per le messi cominceranno alla vigilia di santo Giovanni Battista insino alla festa di Maddalena”, e cioè dal 24 giugno al 22 luglio: in proposito, cfr. *De gli Ordini Nuovi*, cit., p. 18, § 7, “Delle ferie che si hanno d'osservar in ogni Tribunale”.

⁸⁸ *Hec sunt statuta*, cit., c. XLVIr., lib. II, “De feriis”.

⁸⁹ ASCVc, Armadio 1, *Ordinati. Prima Serie*, 22, c. 53r., 1520 giugno 8.

⁹⁰ Così, almeno, lascia intendere un ordinato del 2 agosto 1535, nel quale si comandava ai *solleccitadores* di ottenere dal vicario un precetto in merito alle ferie delle vendemmie. In proposito, cfr. ASCVc, Armadio 1, *Ordinati. Prima Serie*, 24, c. 233r., 1535 agosto 2.

⁹¹ In proposito, cfr. *De gli Ordini Nuovi*, cit., p. 3, § 1, “Della forma et stile che si ha da osservar nelle cause civili”. Sul tema della gerarchia delle fonti nell'ambito del diritto sabauda, si veda pure I. Soffietti - C. Montanari, *Il diritto negli Stati*, cit., pp. 7-19, 43-44.

⁹² Sull'istituzione e sulle caratteristiche di questa magistratura, si vedano P. Merlin, *Il Cinquecento*, cit., pp. 109-110; P. Merlin, *Emanuele Filiberto*, cit., pp. 85, 113; A. Merlotti, *La provincia cuneese nel Settecento*, in R. Comba (cur.), *Storia di Cuneo e del suo territorio 1198-1799*, Savigliano 2002, pp. 485-537; A. Merlotti, “Le armi e le leggi”: governatori, prefetti e gestione dell'ordine pubblico nel Piemonte del primo Settecento, in L. Antonelli-C. Donati (curr.), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli 2003, p. 113; A. Barbero, *Storia del Piemonte*, cit., pp. 250-251. La figura del prefetto è ovviamente menzionata all'interno di alcune rubriche degli Ordini Nuovi in materia civile dedicate all'appello delle sentenze: nel merito, cfr. *De gli Ordini Nuovi*, cit., pp. 63-65, § 28, “Delle appellazioni, et in quai casi et da quai giudici è lecito di appellare”; ivi, pp. 66-67, § 30, “A quai giudici habbiano d'andar le prime et le seconde appellazioni, et come in esse si habbia da proceder”; ivi, p. 71, § 34, “Delle pene di temerarii appellanti”. Sul prefetto di Vercelli, si veda pure C. Dionisotti, *Cenni storici*, cit., pp. 17-20.

La difesa degli esattori era affidata al nobile Pietro Giorgio Avogadro di Benna⁹³, cittadino e causidico di Vercelli e sindaco della stessa città, come peraltro attestato dall'*instromento di sindacato* rogato il 24 giugno 1561⁹⁴ dai notai Francesco Lonate e Giovanni *Stephano*, cittadini e cancellieri del Comune di Vercelli, che veniva all'uopo esibito al giudice. Egli presentava inoltre una copia dell'ultima inibizione podestarile, contestandone il contenuto limitatamente alle parti "odiose" ai suoi assistiti, sia "perché i giudicij non si deve cominciare da comandamenti", sia perché, a suo dire, il Cesa non rientrava tra i forestieri menzionati dall'editto di Emanuele Filiberto, non potendo pertanto beneficiare delle relative esenzioni. Per tali ragioni, richiedeva al giudice la revoca e l'annullamento dell'inibizione e dell'ordine di restituzione dei pegni ivi contenuto, nonché la condanna dell'attore al pagamento del tasso in favore di Sua Altezza, minacciando anch'egli di promuovere appello in caso di mancato accoglimento di tali richieste.

Il Sachetis replicava contestando quanto asserito dal legale di controparte, richiamando il testo dell'editto e instando per l'accoglimento delle richieste già formulate. Accusava peraltro esplicitamente gli avversari di volersi "sconder con dire che'l il suo principale non essere delli forestieri nemmeno delli compresi in esso privilegio". Prestava quindi il giuramento di calunnia e il giuramento di malizia nelle mani del notaio, toccando corporalmente le Scritture, e chiedeva che le sue dichiarazioni fossero date per notorie.

Nel fascicolo processuale vengono dunque menzionate due tipologie di giuramento, quello di calunnia e quello di malizia: il primo, già previsto dal diritto romano⁹⁵, consisteva nella promessa solenne di istituire l'azione o di resistervi senza frode e, di regola, veniva prestato dalle parti una sola volta nel corso del giudizio, subito dopo la contestazione della lite⁹⁶; il secondo,

⁹³ La presenza stabile degli Avogadro nel territorio di Benna, attestata a partire dal XIII secolo, diede origine a un ramo autonomo della stessa famiglia, gli Avogadro di Benna, che prese per l'appunto il nome dal piccolo villaggio del Biellese. In proposito, si vedano F. Avogadro di Vigliano, *Antiche famiglie biellesi. I signori di Benna*, in "La Rivista Biellese mensile, illustrata: arte, scienza, sport", 4 (luglio-agosto 1951), pp. 13-16; C. Bracco, *I nomi di Benna: la toponomastica restaurata*, Vigliano Biellese 2009.

⁹⁴ Nel testo è indicato erroneamente l'anno 1560.

⁹⁵ C. 2.58.0, "De iureiurando propter calumniam dando".

⁹⁶ Per un quadro delle linee fondamentali in relazione al *iuramentum calumniae*, si vedano G. Salvioli, *Iusiurandum de calumnia nel suo svolgimento dall'antichità fino al secolo XVI. Studio di storia del procedimento civile e criminale*, Palermo 1888; A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione. VI: Storia della procedura*, II parte, Torino 1902, pp. 76-80; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, t. III, p. II, in P. Del Giudice (cur.), *Storia del diritto italiano*, pp. 305-309; C. Lefebvre, *Le "iuramentum calumniae" en droit canonique aux XIIe et XIIIe s.*, in "Ephemerides iuris canonici", 4 (1948), pp. 564-586; M. Lemosse, *Recherches sur l'histoire du serment de calumnia*, in "Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis", 21 (1953), pp. 30-54; N. Sarti, *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, Milano 1995; A. Santangelo Cordani, *La giurisprudenza della Rota Romana nel secolo XIV*, Milano 2001, pp. 308-311; A. Santangelo Cordani, *Ne lites fiant immortales. Il processo romano-canonico tra aneliti di giustizia e istanze di economia dei processi*, disponibile su <https://air.unimi.it/handle/2434/9040#.XHPTzS2h01I> (consultato il 2 marzo 2019); K.W. Nörr,

sconosciuto al diritto romano, nacque nell'ambito del diritto pontificio e, a differenza del giuramento di calunnia, poteva essere deferito dal giudice all'attore o al convenuto ogniqualvolta egli avesse sospettato che una delle parti avesse agito maliziosamente, sopprimendo od occultando la verità⁹⁷.

Quanto al giuramento di calunnia, gli Ordini Nuovi in materia civile precisavano che l'attore avrebbe dovuto affermare di credere che la sua domanda fosse giusta e di non aver mosso lite con l'intenzione di calunniare, "per l'obligatione che ha come christiano di dire la verità", mentre il convenuto avrebbe dovuto dire che intendeva contendere con l'attore e opporsi alla sua domanda perché credeva di aver avuto buona ragione. Entrambe le parti erano quindi tenute a promettere di dire la verità su ogni cosa su cui sarebbero state interrogate, di non usare una prova falsa, di non corrompere il giudice e il segretario e di non chiedere dilazioni mosse solamente dall'intento di allungare la lite⁹⁸.

In sostanza, entrambi i giuramenti vertevano sulla coscienza dei soggetti chiamati a prestarli.

Dopo aver giurato, il Sachetis instava per l'applicazione delle pene previste dall'editto e per la liberazione dei pegni, senza alcun pregiudizio per il Cesa. Allo stesso tempo, formulava una proposta conciliativa, dichiarando che quest'ultimo era disposto a pagare la somma di reali 12 per lui stesso, per suo figlio e per i suoi due servitori. Tale somma, aumentata di un'ulteriore lira ducale, veniva all'uopo depositata presso il segretario il quale, sotto obbligazione dei suoi beni e con giuramento, si impegnava a custodirla e a rilasciarla alla persona indicata dal giudice. Precisava, infine, che il suo assistito era favorevole al fatto che i 12 reali venissero consegnati agli esattori, previo rilascio di una quietanza e a condizione che gli venissero restituiti i pegni tolti, che gli fossero pagate le spese giudiziali sostenute e che ai medesimi esattori fosse ordinato, per l'avvenire, di non molestarlo più per una cifra superiore a quella sancita dall'editto.

L'Avogadro di Benna rifiutava tuttavia la proposta conciliativa formulata dalla parte attrice, instando per la revoca dell'inibizione e dell'ordine di rilascio dei pegni ivi contenuto.

Udite le richieste delle parti, il podestà ammetteva il deposito della somma di

Romanisch-kanonisches Prozessrecht. Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus, Berlin-Heidelberg 2012, pp. 112-115; F. D'Urso, *Sul "ritmo" del processo romanico-canonico (a proposito di K. W. Nörr, Romanisch-kanonisches Prozessrecht)*, in "Historia et Ius", 6 (2014), paper 12, pp. 3-5.

⁹⁷ Tali caratteristiche sono ancora messe in risalto dalla dottrina settecentesca e ottocentesca. Si vedano, a titolo esemplificativo, G.A. Bruno, *Introduzione alla civile giurisprudenza di Giuseppe Antonio Bruno alessandrino regio professore dedicata a sua altezza reale Vittorio Amedeo Duca di Savoia*, in Torino 1764, p. 318; F. Mercanti, *Compendio di diritto canonico storico-dogmatico in quattro tomi diviso del sac. Francesco Mercanti*, t. II, p. I, 1822, p. 221. Sul giuramento di malizia, cfr. pure A. Santangelo Cordani, *La giurisprudenza*, cit., p. 309; K.W. Nörr, *Romanisch-kanonisches*, cit., pp. 113-116.

⁹⁸ Al riguardo, cfr. *De gli Ordini Nuovi*, cit., p. 60, § 25, "Del giuramento".

denaro⁹⁹, comandando agli esattori di far rilasciare i pegni dietro la consegna dei 12 reali, concedendo le lettere a tal fine opportune e fissando un termine per l'esame di eventuali ulteriori istanze.

Nel fascicolo processuale venne anche trascritto il testo integrale dell'“*instrumento di sindacato*” redatto il 24 giugno 1561 nella generale Credenza di Vercelli¹⁰⁰, seguito dalle sottoscrizioni notarili di Giovanni Francesco di Lonate

⁹⁹ L'ammissione del deposito è annotata anche all'interno del registro del notaio Giuseppe Biamino: in proposito, cfr. ASVc, Prefettura, Giudiziario Fondo Antico, m. 7, 1566 – 8 gennaio / 24 dicembre: registro delle cause civili ricevuto da *De Biamino* notaio copertina di codice pergamenaceo, 1566 agosto 6.

¹⁰⁰ La Credenza fu riunita al suono della campana e di tromba nell'aula del palazzo del Comune di Vercelli per ordine del podestà di Vercelli e del suo *districtus*, il giureconsulto Giovanni Pietro dei Conti di Valperga, signore di Mazzé, in seguito a un'istanza presentata da Francesco Avogadro di Quinto detto *Rarotto* (o *Raroto*) e da Giovanni Bartolomeo *de Alpbeij* altre volte *de Biamino*, entrambi membri del decurionato e *sollicitatores* dei negozi del Comune.

In questa seduta, oltre al citato podestà, erano presenti il referendario Geronimo *Ugatio*, il tesoriere ducale Giovanni Antonio Raspa, il capitano della città Nicolao Ranzo, 66 consiglieri dell'ordine dei decurioni della città (Silvio Tizzoni, Giovanni Tommaso Avogadro di Valdengo, Geronimo Bolgaro, Geronimo Alciato, Geronimo Ranzo, Eusebio Vassallo, Francesco Salamone, Giovanni Cipello, Agostino Lignana, Giuseppe Pettenati, Eusebio Massimo, Francesco Avogadro di Quinto detto *Raroto*, Francesco Ranzo, Eusebio Delle Lanze, Giovanni Paolo Aiazza, Battista Scaravello, Nicolao Aiazza, Battista da Buronzo, Geronimo Moniardo, Agostino Biandrate, Bonifacio Salamone, Cesare Cassinate, Francesco Viscardo, Giovanni Iacopo Raspa, Camillo Tizzoni, Geronimo Arona del fu Eusebio, Battista Tizzoni, Bartolomeo *de Alpbeij* altre volte *de Biamino*, Giuseppe Cagnolo, Antonio Avogadro di Asigliano, Giuseppe Tizzoni, Giovanni Iacopo *Robio*, Francesco Casalino, Giovanni Iacopo Segre, Ascanio Della Porta, Giuseppe Leria, Giovanni Domenico Cagnolo, Giovanni Antonio *Paletis*, Giovanni Angelo Lignana, Marco Antonio Arona, Battista Volpe, Geronimo Avogadro di Cerreto, Bernardino Bolgaro, Giovanni Domenico Caresana, Battista Cagnolo, Bernardino da Mosso, Giovanni Domenico Centorio, Guido Antonio Avogadro di Valdengo, Francesco *de Ast*, Alvovisio *Comazolo*, Giovanni Andrea *de Ast*, Giorgio Biamino, Giuseppe Cusano, Alvovisio Buronzo, Geronimo Cusano, Francesco di Rosasco, Geronimo Centorio, Bernardino *de Dionisij*, Vincenzo Aiazza, Tommaso de Rossi, Giuseppe Negro, Francesco *Freapane*, Alessandro Olgiati, *Henriotto* Avogadro di Cerreto, Francesco Alciato e Giorgio Alciato), mentre a rappresentare i popolari vi era il solo Francesco Cusano, mercante della città.

Nel corso della seduta, si rilevava che in seguito alla morte del sindaco e deputato alle cause della città di Vercelli Giovanni Antonio Avogadro di Benna, avvenuta pochi mesi prima, erano state agitate molte più cause che in passato, tanto dinnanzi al Senato ducale cismontano quanto dinnanzi al prefetto della Provincia di Vercelli, al podestà della medesima città e anche dinnanzi ad altri giudici delegati da Sua Altezza; cause che tuttavia erano rimaste pendenti, nonostante la rappresentanza della città fosse stata assunta dal nobile Pietro Giorgio Avogadro di Benna, in sostituzione del defunto padre Giovanni Antonio. Pertanto, i *sollicitatores* chiedevano che si provvedesse alla nomina di un nuovo sindaco, in modo da “toglier via la nullitate delli atti passati et obviarla per l'avenire”.

I decurioni, dopo aver ottenuto che a quelli che fra loro erano stati nominati sindaci non sarebbe stata revocata tale carica, approvavano all'unanimità la richiesta avanzata.

Venivano quindi nominati nuovi sindaci i nobili Bernardino Bolgaro, Giovanni Domenico Centorio e messer Pietro Giorgio Avogadro di Benna (quest'ultimo non era presente nella seduta), tutti cittadini e causidici di Vercelli, e si attribuivano loro pari poteri nel portare a termine, congiuntamente o disgiuntamente, le cause, le liti e le controversie pendenti in cui la città era costituita come parte, sia nella qualità di attrice che di convenuta, dinnanzi a qualsivoglia giudice, tanto secolare quando ecclesiastico, sia ordinario che straordinario, delegato, sotto-delegato o conservatore.

et de Rossi e di Giovanni Stefano Arona.

Nell'udienza del 12 agosto 1566¹⁰¹, il procuratore del Cesa chiedeva ancora una volta che la controparte fosse dichiarata inadempiente, rilevando che non era stato prodotto alcunché di valido per sconfessare le produzioni e le richieste dell'attore, e che, per tale ragione, venisse confermata l'inibizione.

L'Avogadro di Benna si limitava a ribadire gli assunti già formulati nella precedente udienza, instando per la revoca e l'annullamento dell'intimazione.

Il giudice, dopo aver constatato che le parti non avevano prodotto alcunché di nuovo e che il tentativo di conciliazione non era andato a buon fine, ordinava che gli venissero consegnati gli atti e assegnava alle parti medesime un termine per comparire, chiaramente nell'intenzione di procedere all'istruttoria. Stabiliva, inoltre, la provvisoria efficacia dell'inibizione già concessa all'attore.

Nello specifico, a detti sindaci erano attribuiti i seguenti poteri: agire e difendere la città; produrre libelli e formulare domande tanto oralmente quanto per iscritto; formulare opposizioni e replicare ai libelli e alle domande delle parti avversarie; contestare le richieste avanzate da queste ultime; domandare che le liti venissero contestate; rendere il giuramento di malizia, il giuramento di calunnia e ogni altro giuramento lecito e onesto "sopra il carico dell'anima d'essi signori costituenti"; domandare che similmente fossero prestati dalle parti avverse tali giuramenti, altrimenti ricusando di giurare che questi ultimi fossero pronunciati per ricusati e le parti convenute; per le liti pendenti, fare e asserire rispettivamente posizioni, capitoli e interrogatori con giuramento di calunnia "sopra il carico dell'anima d'essi signori costituenti"; domandare che dalle parti contrarie, con simile giuramento, venisse loro risposto, sotto previsione che, in mancanza, avrebbero dovuto ritenersi per confessati sia gli interrogatori promossi dalla città sia i capitoli ammessi; approvare, opporsi e replicare alle posizioni, ai capitoli e agli interrogatori prodotti, fatti e asseriti dalle parti avversarie; esibire, produrre, nominare e presentare testimoni, *instrumenti*, ragioni, atti, scritture e ogni altra sorta di prove e opporsi a quelle prodotte dalla parti avversarie; produrre, nominare, presentare e riservarsi di eleggere e nominare giudici, notai, esaminatori e arbitri fidati, rifiutando quelli che alla città risultassero sospetti; concludere e richiedere che venissero formulate le conclusioni nelle cause; domandare che venissero emesse le sentenze sia definitive che interlocutorie; nel caso in cui dalle sentenze fosse risultato un aggravio (a carico della città), promuovere l'appello dinnanzi al giudice competente; richiedere energicamente le lettere dimissorie per una, due o tre volte e perseguire tale obiettivo sino al termine delle cause; fare, dire, procurare e negoziare ogni altra cosa necessaria ed espediente alle medesime cause; se dall'amministrazione delle giustizia e dalla risoluzione delle cause fossero risultate delle cose che richiedevano ordine o un mandato speciale non menzionato tra i poteri in precedenza elencati, chiedere di sostituire uno o più procuratori, ovvero sindaci alle suddette cause, con persone che disponevano di tali poteri e di revocare queste ultime, rimanendo sempre in capo a loro il mandato originario; consentire che i costituenti, i loro colleghi e i loro sostituti avessero pieno potere, con speciale o generale mandato, di intervenire nelle cose predette, adottando i provvedimenti necessari.

La deliberazione veniva quindi fissata all'interno di un *publicum instrumentum*, rogato dai cancellieri e dai notai pubblici "al voto d'uno savio" e in presenza di Bernardo *Plazono* di Candelo, sergente ducale abitante in Vercelli, di Francesco del Re, massaro di Stroppiana, e di Guglielmo *del Avo*, conduttore di navi e cittadino di Vercelli, testimoni idonei e conosciuti.

¹⁰¹ L'udienza è annotata anche all'interno del registro delle cause civili del notaio collegiato di Vercelli Giuseppe Biamino di Arborio: nel merito, cfr. ASVc, Prefettura, Giudiziario Fondo Antico, m. 7, 1566 – 8 gennaio / 24 dicembre: registro delle cause civili ricevuto da *De Biamino* notaio copertina di codice pergameneo, 1566 agosto 12.

6. La fase istruttoria

Nell'udienza di giovedì 22 agosto 1566¹⁰², il Sachetis, per sconfessare l'assunto di controparte secondo cui il Cesa non sarebbe stato un forestiero ai sensi dell'editto filibertiano, presentava in giudizio Luigi Guastarello, Francesco Roberto e Tommaso Lombardo (o *de Lombardi*), mercanti e cittadini di Vercelli, richiedendo che venissero ascoltati in qualità di testimoni e che venisse loro chiesto di confermare che il suo assistito era effettivamente di Saronno¹⁰³, che era venuto ad abitare a Vercelli circa tre anni prima e che era pertanto da considerarsi annoverabile tra i forestieri citati dall'editto. Nel caso in cui l'escussione fosse stata ammessa, chiedeva altresì che il giudice fornisse ai testi la formula del giuramento e che quest'ultimo venisse redatto per iscritto¹⁰⁴.

L'Avogadro di Benna eccepiva la nullità di tutti gli atti fatti e da farsi per colpa e ad effetto del Cesa e si opponeva energicamente alla richiesta di escussione dei testi formulata dalla controparte, sostenendo di voler fornire capitoli in prova contraria e minacciando, in caso di mancato accoglimento di tali richieste, di promuovere appello dinnanzi al prefetto¹⁰⁵.

Il Sachetis si opponeva alle richieste di controparte e instava per la concessione delle testimoniali e per un'immediata escussione dei testi (che erano presenti *in loco*), al fine di assumere sommarie informazioni sulle dichiarazioni dedotte. Dichiarava infine insussistenti le eccezioni avanzate dal procuratore delle controparti, chiedendo pertanto che venissero respinte.

Il giudice disponeva l'accoglimento delle istanze istruttorie avanzate dal procuratore del Cesa, consentiva alle controparti di fornire capitoli in prova contraria e confermava la temporanea validità dell'inibizione concessa allo stesso oste. Ordinava quindi alle parti di comparire cinque giorni dopo: questo era infatti il termine previsto dagli Ordini Nuovi in materia civile per la riduzione in articoli delle posizioni sostenute dall'attore e per la richiesta di ammissione dei medesimi¹⁰⁶.

All'udienza di martedì 27 agosto 1566¹⁰⁷, il Sachetis rilevava l'inadempimento

¹⁰² L'udienza è annotata anche all'interno del registro citato nella nota precedente: nel merito, cfr. ASVc, Prefettura, Giudiziario Fondo Antico, m. 7, 1566 – 8 gennaio / 24 dicembre: registro delle cause civili ricevuto da *De Biamino* notaio copertina di codice pergamenaceo, 1566 agosto 22.

¹⁰³ La documentazione fiscale prodotta dal Comune di Saronno negli anni '50 e '60 del Cinquecento è andata perduta, sicché non è stato possibile verificare la veridicità di questa informazione.

¹⁰⁴ In merito, cfr. anche ASVc, Prefettura, Giudiziario Fondo Antico, m. 7, 1566 – 8 gennaio / 24 dicembre: registro delle cause civili ricevuto da *De Biamino* notaio copertina di codice pergamenaceo, 1566 agosto 12.

¹⁰⁵ Oltre al fascicolo processuale, si veda pure ASVc, Prefettura, Giudiziario Fondo Antico, m. 7, 1566 – 8 gennaio / 24 dicembre: registro delle cause civili ricevuto da *De Biamino* notaio copertina di codice pergamenaceo, 1566 agosto 22.

¹⁰⁶ In proposito, cfr. *De gli Ordini Nuovi*, cit., p. 37, § 17, “Degli articoli probatorii, et quando si ha da dar la materia contraria, et del termine che si ha da dare per far le prove”.

¹⁰⁷ L'udienza è annotata anche all'interno del registro delle cause civili del notaio collegiato di Vercelli

dei convenuti per il fatto che questi ultimi non avevano fornito i capitoli in prova contraria e chiedeva, pertanto, che tale facoltà gli venisse d'ora in avanti preclusa. Inoltre, formulava e richiedeva l'ammissione dei seguenti capitoli di prova da sottoporre ai testimoni:

1) “Detto suo principale è del loco de Saronno Ducato di Milano hoste del Cavaletto di questa città et [...] in essa è venuto ad habitare da tre [...] in quatro anni in qua incirca et sempre ha essercito l'hostaria et se è adoperato con suo ingegno per allimentarsi egli con sua fameglia nel Statto de Milano et così è forastiero et delli compresi nel edito per parte di S.A. pubblicato a comodo de forastieri de quale egli deve gioire?”

2) “Più ch'esso messer Giovanni Maria habitando nella presente città più presto benefica essa città che dannificarla per essere egli homo industrioso et che ha tolto il carigo di tale hostaria quale è di grande utilità alla presente città et che partendosi egli sarebbe cosa difficile ritrovare homini del paese che vollesero subintrare in tale carigo come fa esso capitolante et che le predette cose sono vere et che di quelle ve ne è publica voce et fama?”

Detti capitoli miravano quindi a dimostrare non solo la qualità di forestiero in capo al Cesa, ma anche la sua operosità e il grande beneficio economico che egli aveva apportato alla città di Vercelli prendendo in gestione l'Osteria del Cavaletto che, senza il suo arrivo, sarebbe rimasta verosimilmente chiusa.

L'Avogadro di Benna replicava instando per la dichiarazione di nullità degli atti, affermando di essere pronto a fornire una cedola contenente i capitoli in prova contraria e chiedendo l'ammissione di questi ultimi.

Il giudice, per il fatto che i convenuti non avevano ancora fornito capitoli in prova contraria, decideva di accogliere i capitoli formulati dal Sachetis, salva la cognizione dell'impertinenza o la sussistenza di altra ragione per cui non avrebbero dovuto essere ammessi¹⁰⁸. Concedeva tuttavia una dilazione ai convenuti, consentendo a costoro di fornire le loro interrogazioni, secondo il tenore dei Nuovi Ordini di Emanuele Filiberto. Ancora una volta confermava la provvisoria efficacia dell'inibizione¹⁰⁹.

Giuseppe Biamino di Arborio: nel merito, si veda ASVc, Prefettura, Giudiziario Fondo Antico, m. 7, 1566 – 8 gennaio / 24 dicembre: registro delle cause civili ricevuto da *De Biamino* notaio copertina di codice pergameneo, 1566 agosto 27.

¹⁰⁸ Questa clausola venne in seguito abolita, perché si riteneva che venisse utilizzata con finalità meramente dilatorie. Pertanto, il giudice poteva solamente ammettere, respingere o, eventualmente, chiedere la riformulazione dei capitoli di prova. In proposito, cfr. L.S. Bertolotti, *Istituzioni del dritto civile universale esatte al Jus Regio, alle decisioni dei Supremi Magistrati, ed agli usi e consuetudini della Curia del Piemonte. Opera teorico-pratica di Ludovico Secondo Bertolotti Senatore nel Reale Senato di Torino dedicata al medesimo*, t. 4, Torino 1827, pp. 298-299; A. Ferrero, *Delle prove e presunzioni ne' giudizi civili secondo il dritto comune, il ius patrio, la giurisprudenza delle decisioni, e gli usi del foro. Trattato teorico-pratico dell'avvocato Alessandro Ferrero Autore di varie opere legali Dedicato all'Ill.^{mo} Signor Avvocato Carlo Rocca*, Saluzzo 1827, pp. 86-87; C. Pecorella (cur.), *Il libro terzo*, cit., p. 34, § 16, “Delle poste o sia positioni”.

¹⁰⁹ L'ammissione dei capitoli formulati dalla parte attrice e la conferma dell'inibitoria da parte del giudice sono attestate anche nel più volte citato registro del notaio Giuseppe Biamino: in proposito,

Il processo subiva quindi una sospensione per via delle ferie delle vendemmie, venendo riassunto il 17 ottobre 1566. Anche in questo caso non risultano rispettate le prescrizioni di cui agli Ordini Nuovi in materia civile, i quali fissavano dette ferie dalla festa della Natività di Maria Vergine (8 settembre) alla festa di San Luca (18 ottobre)¹¹⁰.

Proprio il 17 ottobre 1566 i procuratori delle parti comparivano in giudizio dinnanzi al giureconsulto e cittadino eusebiano Giorgio Biamino, priore del Collegio dei Dottori di Vercelli¹¹¹, che nell'occasione aveva sostituito il podestà, impossibilitato a presenziare per ragione di infermità¹¹².

Il Sachetis presentava le lettere testimoniali predisposte il 4 settembre dal podestà e accusava di inadempimento i convenuti per il fatto che questi ultimi non avevano presentato le interrogazioni secondo il tenore della “monitione” del 27 agosto, chiedendo pertanto che tale facoltà venisse loro preclusa. Instava, inoltre, per la raccolta di sommarie informazioni dai testimoni, sulla base dei capitoli di prova ammessi e, riservandosi il diritto di nominare e di presentare nuovi testimoni, nominava e presentava i testi Giovanni Iacopo Chiesa (o della Chiesa), citato a comparire da Bernardo Plazono, e mastro Giovanni Antonio Borsano (o Borsanino), barbiere di Vercelli, citato a comparire da Bernardino Vignale, chiedendo che gli venisse fatto prestare il giuramento e che venissero escussi.

Ribadita la propria linea difensiva, l'Avogadro di Benna si opponeva all'assunzione di informazioni dai testi di parte attrice e contestava nuovamente la qualità di forestiero in capo al Cesa, asserendo che costui, in realtà, avrebbe abitato già da dieci o più anni a Vercelli, gestendo l'Osteria al Segno del Cavaletto ed esercitando le proprie mercanzie. Per tali ragioni, sosteneva che l'attore avrebbe dovuto sopportare i carichi imposti agli altri abitanti della città, anche perché – secondo l'interpretazione fornita dalla difesa – l'editto di Emanuele Filiberto prevedeva uno sgravio solamente in favore dei forestieri che avessero aperto un'attività *ex novo*, apportando un valore aggiunto alla città: cosa che non si poteva dire per il Cesa, il quale era semplicemente subentrato ad altri nella gestione della già esistente Osteria del Cavaletto, millantando di essere una

cfr. ASVc, Prefettura, Giudiziario Fondo Antico, m. 7, 1566 – 8 gennaio / 24 dicembre: registro delle cause civili ricevuto da *De Biamino* notaio copertina di codice pergamenaceo, 1566 agosto 27.

¹¹⁰ Al riguardo, cfr. *De gli Ordini Nuovi*, cit., p. 18, § 7, “Delle ferie che si hanno d'osservar in ogni Tribunale”.

¹¹¹ La prima testimonianza certa dell'esistenza del Collegio dei Dottori (o dei Giudici) di Vercelli è fornita da una deliberazione del Comune eusebiano del 27 novembre 1288. Un'edizione critica degli statuti del Collegio dei Giudici di Vercelli approvati il 30 marzo 1568 dal duca Emanuele Filiberto di Savoia è reperibile in G. Casalis, *Storia di Vercelli*, cit., pp. 144-152. Sulle vicende di questo Collegio, cfr. pure V. Mandelli, *Il Comune di Vercelli nel Medio Evo. Studi storici*, t. III, Vercelli 1858, pp. 294-303, C. Dionisotti, *Cenni storici*, cit., pp. 22-30; 45-52.

¹¹² L'udienza non risulta annotata all'interno dei registri delle cause civili dei notai collegiati di Vercelli Giuseppe Biamino di Arborio e Francesco Lonate altre volte *de Rossi*.

persona che apportava utilità alla città quando in realtà cagionava un danno alla stessa. Chiedeva, pertanto, che il Cesa fosse condannato a pagare i carichi dovuti “per la ratta del suo estimo et registro”, dovendosi a tal fine esaminare il registro dell’estimo. Inoltre, si opponeva all’escussione dei testi di parte attrice, rilevando che costoro non potevano considerarsi imparziali, per il fatto di essere “grade amici familiari et intrinseci della parte adversa et che ogni giorno et hora sono insieme”. Infine, chiedeva in via subordinata che, qualora il giudice avesse deciso di procedere all’escussione dei testi nominati dall’attore, alla parte convenuta fosse concesso di interrogare a sua volta questi ultimi.

L’interpretazione restrittiva secondo cui i forestieri subentrati ad altri nell’esercizio di un’attività commerciale non avrebbero potuto beneficiare degli sgravi fiscali previsti dall’editto di Emanuele Filiberto pare in verità sconfessata dal tenore dell’editto stesso che, ponendosi l’obiettivo di ricostruire un tessuto economico venuto a mancare a causa delle recenti contingenze storico-politiche, non prevedeva alcuna distinzione fra l’apertura di una nuova attività e il subentro a una precedente gestione.

Più interessante è invece la richiesta di esame del registro dell’estimo, il quale poteva effettivamente rivelarsi elemento decisivo per la risoluzione della controversia: se il nome del Cesa vi fosse stato trascritto, l’oste non avrebbe potuto beneficiare delle esenzioni fiscali.

Udite le richieste del procuratore dei convenuti, il Sachetis replicava chiedendo che i capitoli in prova contraria da questi presentati venissero dichiarati tardivi (sulla base del disposto dei nuovi ordini ducali) e che, per tale ragione, fossero respinti. Instava dunque per l’assunzione di informazioni dai testi citati, peraltro già ammessa, negando fermamente che il suo assistito avesse agito in giudizio mosso dall’intenzione di recare un danno alla città di Vercelli (*animus nocendi*), come sostenuto dalla controparte col dire che l’osteria risultava già catastata, essendo invece stato spinto dal proposito di arrecare utilità alla stessa città. Ribadiva, quindi, che pochi cittadini sarebbero stati disposti a rilevare detta osteria e chiedeva che le parti convenute venissero condannate al pagamento delle spese e delle pene sancite dall’editto di Emanuele Filiberto.

Dall’esame dei *Libri dei Consegnamenti della Città di Vercelli* del 1551 e del 1557, si evince che in quegli anni l’Osteria del Cavaletto risultava in effetti catastata sotto il nome dei fratelli Giuseppe e Giovanni Moniardini (in altre fonti chiamati Moniardo), figli del defunto Francesco¹¹³. Non a caso, diversi Moniardo possedevano beni o risedevano proprio nella *vicinia* di San Giuliano, come peraltro attestato dagli stessi *Libri dei Consegnamenti* degli anni ’50, ’60 e ’70 del XVI secolo¹¹⁴ e dal *Libro di consegna delle bocche* del 1561¹¹⁵.

¹¹³ ASCVc, Armadio 70, 1, *Consegnamento della Città*, vol. A, 1551, c. 326v.; ASCVc, Armadio 70, 12, *Catasto o sia Consegnamento della Città*, 1557, c. 27r.

¹¹⁴ In proposito, cfr. ASCVc, Armadio 70, 1, *Consegnamento della Città. Vol. A*, 1551, cc. 291v.-294r., 326v.-327v., 333v., c. 340v.; ASCVc, Armadio 70, 12, *Catasto o sia Consegnamento della Città*, 1557, cc.

Il giudice Biamino decideva di ammettere comunque i capitoli in prova contraria presentati dai convenuti, “salva la cognizione dell’impertinenza o d’altra ragione per cui non dovessero essere ammessi al tempo della sentenza” e ordinava che si procedesse all’assunzione di informazioni in relazione ai capitoli offerti dall’attore, dandosi all’uopo la formula del giuramento agli ultimi due testimoni nominati. Questi ultimi toccavano corporalmente le Scritture e giuravano nelle mani del giudice di dire e di deporre “la pura et mera verità” in relazione al contenuto dei capitoli presentati dalla parte attrice.

Al contempo, il magistrato confermava la provvisoria esecuzione dell’intimazione e ordinava alle parti di presentare al segretario le interrogazioni da farsi ai testimoni, a partire dal 28 ottobre e per ogni giorno successivo, “dal levare del sole sino al tramontar del sole”, che fosse stato necessario per portare a compimento l’esame: questa fretta era verosimilmente dovuta al fatto che gli Ordini Nuovi in materia civile prescrivevano che, per ragioni di celerità, l’esame dei testimoni e di ogni altro mezzo di prova avrebbe dovuto essere effettuato nel termine tassativo di 25 giorni¹¹⁶.

Come detto, il giudice Biamino affidava al suo segretario il compito di raccogliere le testimonianze: a tale proposito, gli Ordini Nuovi in materia civile prevedevano infatti che l’esame dei testimoni dovesse essere compiuto da persone “pratiche et essercitate” e che le deposizioni dovessero essere trascritte proprio dal segretario del tribunale, oppure dal cancelliere o da scrittori giurati, i quali disponevano all’uopo della facoltà di interrogare i testi, alla pari del giudice¹¹⁷.

Infine, il magistrato invitava le parti, se lo avessero voluto, a presentare le interrogazioni da farsi ai testimoni già ammessi e a nominare nuovi testi da ascoltare sui medesimi capitoli presentati dall’attore¹¹⁸.

In data 27 ottobre, il segretario Giuseppe Biamino provvedeva a raccogliere le dichiarazioni rilasciate da alcuni testi di parte attrice¹¹⁹.

27r.-v., 33v., 40r., 48v.; ASCVc, Armadio 70, 14, *Consegnamento della Città. Libro primo*, 1563, cc. 240v.-243v., 262v.-263r., 265v.-266r. cc.; ASCVc, Armadio 70, 20, *Consegnamento della Città. Libro sesto*, 1565, cc. 159v.-161v., 175v.-176v., 178v.; ASCVc, Armadio 70, 23, *Consegnamento della Città. Libro primo*, 1574, cc. 120v., 122r.-v., cc. 210v.-211r.

¹¹⁵ Da questo registro risultano risiedere nella *vicinia* di San Giuliano tre nuclei famigliari facenti capo al gentiluomo Cristoforo Moniardo (composto da 8 persone), al *fiscal generale* Giuseppe Moniardo (13 persone) e al gentiluomo Geronimo Moniardo (3 persone): nello specifico, cfr. ASCVc, Armadio 74, f, *Libri di consegna bocche e analoghi, Parochia di S. Giulliano*, cc. 7v., 14v., 16v.

¹¹⁶ Al riguardo, cfr. *De gli Ordini Nuovi*, cit., pp. 37-38, § 17, “Degli articoli probatorii, et quando si ha da dar la materia contraria, et del termine che si ha da dare per far le prove”.

¹¹⁷ Ivi, pp. 42-44, § 19, “Delle essaminationi”.

¹¹⁸ Gli Ordini Nuovi in materia civile sancivano, tuttavia, che i testimoni avrebbero dovuto giurare di dire tutto ciò di cui fossero stati al corrente “non solamente sopra la materia contenuta negli articoli, ma sopra tutta la causa et il processo”: ivi, pp. 44-45, § 20, “Delle depositioni de’ testimoni”.

¹¹⁹ È possibile che le dichiarazioni dei testimoni siano state in realtà raccolte il 28 ottobre 1566 (cioè il giorno effettivamente indicato dal giudice Giorgio Biamino nel corso della precedente udienza), se si

In primo luogo, veniva ascoltato Giovanni Antonio Borsano di Confienza¹²⁰, barbiere e abitante di Vercelli. Egli riferiva:

- 1) di essere cittadino vercellese e di abitare in città nella vicinanza di San Giuliano, vicino all'Osteria del Cavaletto, nella quale da tre o quattro anni aveva conosciuto e veduto abitare Giovanni Maria Cesa;
- 2) di aver conosciuto il Cesa prima del trasferimento di quest'ultimo a Vercelli;
- 3) che il Cesa proveniva dal luogo di Saronno, nello Stato di Milano, e che, dopo la pubblicazione dell'editto di Emanuele Filiberto, era venuto ad abitare a Vercelli con la sua famiglia per esercitare l'Osteria del Cavaletto;
- 4) che era al servizio del Cesa;
- 5) che, in mancanza di quest'ultimo, sarebbe stato difficile trovare altre persone disposte ad abitare nell'Osteria del Cavaletto e ad assumerne la gestione;
- 6) che l'osteria era "di grande maneggio", posto che era frequentata da molti Genovesi e da altri mercanti che conducevano l'olio e altre mercanzie provenienti dalla città ligure¹²¹.

Interrogato in relazione alle sue generalità, il Borsano dichiarava di avere 34 anni¹²², di esercitare il mestiere di barbiere, di disporre di beni per un valore di 200 scudi, di non essere parente, padrino, debitore o creditore del Cesa, "ma amico comune come si conviene" e di confidare nella vittoria di chi avesse "megliore ragioni".

Si procedeva quindi all'escussione di messer Giovanni Iacopo della Chiesa¹²³, cittadino di Vercelli, il quale riferiva:

tiene presente che il giorno anteriore cadeva di domenica, ovvero in un giorno festivo. Se così fosse, l'indicazione del 27 ottobre nel fascicolo dovrebbe considerarsi un refuso del notaio.

¹²⁰ Dal *Libro delle bocche della parrocchia di San Giuliano* del 1561 apprendiamo che in quell'anno aveva 33 anni e che la sua famiglia era composta dalla moglie Lucia (di anni 30), dal figlio Battista (di anni 8), dal garzone Giovanni Angelo (di anni 18) e dalla fantesca Francesca (di anni 15): in proposito, cfr. ASCVc, Armadio 74, f, *Libri di consegna bocche e analoghi, Parochia di S. Giuliano*, c. 6v. Dai registri catastali di Vercelli del 1557, del 1567 e del 1574 risulta possedere una casa con bottega sita nella *vicinia* di San Giuliano, mentre all'interno di quelli del 1563 e del 1565 è dichiarata soltanto una casa. Nel merito, cfr. ASCVc, Armadio 70, 12, *Catasto o sia Consegnamento della Città*, 1557, c. 39r.; ASCVc, Armadio 70, 14, *Consegnamento della Città. Libro primo*, 1563, c. 261v.; ASCVc, Armadio 70, 20, *Consegnamento della Città. Libro sesto*, 1565, c. 175r.; ASCVc, Armadio 70, 23, *Consegnamento della Città. Libro primo*, 1574, c. 131r.

¹²¹ Sull'evoluzione dei commerci vercellesi fra basso Medioevo ed età moderna, si rimanda alla bibliografia indicata nella nota 1.

¹²² L'età indicata dal Borsano potrebbe non essere veritiera, posto che nel *Libro di consegna delle bocche* del 1561 era indicato come trentatreenne: in proposito, cfr. ASCVc, Armadio 74, f, *Libri di consegna bocche e analoghi, Parochia di S. Giuliano*, c. 6v.

¹²³ Dai registri catastali di Vercelli del 1563 e del 1565 risulta possedere due case nella *vicinia* di San Giuliano. Nel merito, cfr. ASCVc, Armadio 70, 14, *Consegnamento della Città. Libro primo*, 1563, c. 238r.; ASCVc, Armadio 70, 20, *Consegnamento della Città. Libro sesto*, 1565, c. 157v. Dal registro catastale del 1574 si evince che esercitava il mestiere di *parolaro* e che in quell'anno possedeva nella *vicinia* di San Giuliano una casa con due botteghe, nonché una cascina con sedime, giardino e pescheria ai confini di Vercelli, nel luogo detto *Cassine delli Bianchi*: ASCVc, Armadio 70, 23, *Consegnamento della Città. Libro primo*, 1574, cc. 132v.-133r.

- 1) di essere cittadino vercellese e di abitare in città, nella vicinanza di San Giuliano, vicino all'Osteria del Cavaletto, nella quale da tre o quattro anni aveva conosciuto e veduto abitare Giovanni Maria Cesa, che vi esercitava il mestiere di oste;
- 2) di aver conosciuto il Cesa prima che quest'ultimo venisse ad abitare nell'Osteria del Cavaletto;
- 3) che il Cesa era originario del luogo di Saronno, nello Stato di Milano, e che, dopo la pubblicazione dell'editto di Emanuele Filiberto, era venuto ad abitare a Vercelli, per esercitare con la famiglia l'Osteria del Cavaletto;
- 4) che era consapevole del fatto che il Cesa fosse un forestiero, in quanto in passato gli era capitato di commerciare più volte con lui dei chiodi da cavallo.

Per quanto concerne le sue generalità, il della Chiesa dichiarava di avere 35 anni, di essere un mercante¹²⁴, di possedere beni per un valore di 300 scudi, di non essere parente, padrino, debitore o creditore del Cesa, “ma amico comune come si conviene” e di confidare nella vittoria di chi avesse “megliore ragioni”.

L'8 novembre 1566 il procuratore Sachetis chiedeva dinnanzi al notaio e segretario del giudice, Giovanni Gladetto, che venissero escussi sui capitoli di prova già presentati e ammessi anche i testimoni mastro Battista Carlo Magno e Tommaso Lombardo (o *de Lombardi*), entrambi cittadini di Vercelli e citati a comparire da Bernardo Plazono, sergente ducale.

Il segretario, dopo aver ricevuto nelle sue mani il giuramento dei due testi, che al contempo toccavano corporalmente le Scritture, provvedeva a raccoglierne le dichiarazioni.

Mastro Battista Carlo Magno¹²⁵, sarto e cittadino di Vercelli, affermava:

- 1) di aver conosciuto, otto anni prima e anche più, il Cesa, i suoi fratelli e suo padre, nel luogo dove l'attore e il padre abitavano prima di trasferire la loro abitazione a Vercelli;
- 2) che lui stesso, circa quattro anni prima, trovandosi vicino all'Osteria del Cavaletto e constatando che era vuota, si intromise tra Giovanni Moniardo¹²⁶ e il Cesa nelle trattative

¹²⁴ Nelle fonti indicate nella nota precedente veniva però qualificato come *parolaro* e come *ferraro*.

¹²⁵ Dal *Libro delle bocche della parrocchia di San Giuliano* del 1561 apprendiamo che in quell'anno egli aveva 30 anni e che la sua famiglia era composta dalla moglie Taddea (di anni 20), da due figlie piccole (di cui non viene indicata l'età) e da un servitore diciottenne: in proposito, cfr. ASCVc, Armadio 74, f, *Libri di consegna bocche e analoghi, Parochia di S. Giuliano*, c. 18v. Dai registri catastali di Vercelli del 1563 e del 1565, si evince che egli possedeva una casa e una bottega con cantina nella *vicinia* di San Giuliano e un'altra casa nella *vicinia* di San Graziano: nel merito, cfr. ASCVc, Armadio 70, 14, *Consegnamento della Città. Libro primo*, 1563, c. 236r.-v.; ASCVc, Armadio 70, 20, *Consegnamento della Città. Libro sesto*, 1565, c. 175r., c. 156r.-v. Nel 1574 a questi beni immobili si aggiunse pure una stalla nella *vicinia* di San Graziano: ASCVc, Armadio 70, 23, *Consegnamento della Città. Libro primo*, 1574, cc. 101v.-102r. Un *quinternetto* della taglia dell'uguaglianza del 1569 lo annovera fra i creditori del Comune di Vercelli, per la fornitura di alcuni lavorati: ASCVc, Armadio 69, b, *Quinternetti d'Uguaglianza*, 1558-1585, *Cause dell'imposizione della taglia puosta nel corpo della Città in ragione di fiorini tre et meggio di Savoya per caduno soldo di estimo per satisfar li causati restanti de ultimi sei mesi de l'anno mille cinquecento sessantaotto et altri debiti di detta città parzialmente causati in detta taglia et ordinata sotto il primo di aprile de l'anno millecinqucento sessanta nove*.

¹²⁶ Il *Libro delle bocche della parrocchia di San Giuliano del 1561* annovera fra i membri del nucleo familiare facente capo a Giuseppe Moniardo, composto da 13 persone, anche suo fratello Giovanni, che esercitava la professione di mercante: ASCVc, Armadio 74, f, *Libri di consegna bocche e analoghi, Parochia di S. Giuliano*, c. 14v. Non vi sono tuttavia elementi per chiarire se si tratti della persona indicata dal

per contrattare l'affitto dell'osteria stessa;

- 3) che il Cesa ebbe la meglio, ottenendo l'affitto dell'osteria;
- 4) che, dopo aver ottenuto l'affitto dell'osteria, il Cesa si trasferì con la famiglia da Saronno a Vercelli, abitando da allora ininterrottamente all'interno della detta osteria;
- 5) che era al corrente del fatto che il Cesa fosse un forestiero, avendolo conosciuto, come detto in precedenza, prima che l'oste fosse venuto ad abitare a Vercelli;
- 6) che qualora il Cesa non avesse assunto la gestione dell'Osteria del Cavaletto sarebbe stato difficile trovare qualcun altro disposto a farlo, "si per essere il fitto grosso come anco per essere de grande impresa".

Quanto alle sue generalità, il Magno dichiarava di avere 30 anni¹²⁷ e di possedere beni per un valore di 100 scudi.

Il teste Tommaso Lombardo¹²⁸, cittadino di Vercelli, riferiva:

- 1) di essersi recato per almeno dodici volte, negli ultimi dieci o dodici anni, a Saronno, nello Stato di Milano, e di aver conosciuto in detto luogo il Cesa, il quale colà teneva la "ferma habitatione", insieme al padre e ai fratelli;
- 2) che il padre e i fratelli del Cesa abitavano tuttora stabilmente a Saronno;
- 3) che il Cesa era venuto ad abitare a Vercelli da circa quattro anni, prendendo in affitto l'Osteria del Cavaletto;
- 4) che detta osteria era "di gran fitto et impresa", essendo frequentata dai Genovesi e da altri mercanti che conducevano le loro mercanzie dalla riviera ligure a Vercelli, ma che al tempo stesso richiedeva grandi spese, specialmente per il personale di servizio;
- 5) di ritenere, pertanto, che qualora il Cesa non avesse confidato di poter contare sulle esenzioni e le immunità (di cui all'editto di Emanuele Filiberto), non sarebbe venuto ad abitare a Vercelli, né si sarebbe assunto un simile onere.

In merito alle sue generalità, il Lombardo dichiarava di avere circa 56 anni, di essere un mercante, di possedere beni del valore di 200 scudi e di non essere parente del Cesa, ma solamente "amico de tutti", di essere cittadino di Vercelli, di sopportare i carichi come tutti gli altri cittadini e di auspicare nella vittoria di chi avesse ragione.

Le deposizioni venivano quindi trascritte dal segretario, il notaio Giuseppe Biamino.

I testi Luigi Guastarello e Francesco Roberto, la cui escussione era stata inizialmente richiesta da parte attrice, non vennero invece ascoltati.

fascicolo processuale o di un semplice caso di omonimia. I due fratelli, come si è detto, erano proprietari dell'Osteria del Cavaletto: in proposito, si rimanda alle indicazioni fornite in nota 113.

¹²⁷ Come nel caso del Borsano, anche l'età indicata dal Magno potrebbe non essere veritiera, se si tiene presente che il *Libro di consegna delle bocche* del 1561 lo indicava come trentenne: al riguardo, cfr. ASCVc, Armadio 74, f, *Libri di consegna bocche e analoghi, Parochia di S. Giuliano*, c. 18v.

¹²⁸ A differenza degli altri testi escussi, il Lombardo non risiedeva nella *vicinia* di San Giuliano: il suo nominativo non è infatti presente all'interno dei registri sopra menzionati. Da un fascicolo processuale relativo a una causa intentata nei suoi confronti nel 1571 dal sarto Giovanni Stefano de *Ratatiis* dell'Abbazia, si evince che era originario di Omegna: al riguardo, si veda ASVc, Prefettura, Giudiziario Fondo Antico, m. 123, 1571 – 13 ottobre / 26 dicembre. Atti di lite di Tommaso Lombardo cittadino di Vercelli con Giovanni Stefano del Abadia sarto di Vercelli.

Nell'udienza di sabato 16 novembre 1566¹²⁹, il Sachetis presentava le risultanze emerse dall'escussione dei testimoni, chiedendo che venissero pubblicate nelle parti favorevoli al Cesa e che a quest'ultimo venisse deferito il giuramento suppletivo, o purgatorio. Instava, inoltre, affinché venisse garantita la provvisoria esecuzione dell'inibizione, posto che era necessario del tempo per poter procedere all'esame richiesto dalla controparte.

La richiesta di pubblicazione era motivata dal fatto che, all'epoca, l'escussione dei testi si svolgeva in segreto, e non in presenza di entrambe le parti¹³⁰.

Il giuramento suppletivo, o purgatorio, verteva sul fatto (e non sulla coscienza del soggetto, come i giuramenti di calunnia e di malizia) e veniva richiesto dalla parte che non disponeva di una "prova piena et completa", ma soltanto di una *prova semipiena* (insufficiente cioè per dimostrare le proprie ragioni), in modo da colmare tale lacuna¹³¹.

L'Avogadro di Benna accusava di inadempimento la parte attrice, che non aveva provveduto a pubblicare i suoi testimoni, pretendendo pertanto che tale via gli venisse preclusa. Chiedeva, inoltre, che gli venisse concesso del tempo per poter procedere all'esame.

Il Sachetis replicava chiedendo che non fosse consentito all'altra parte di procedere all'esame senza che prima venissero presentate le sue interrogazioni.

Udite tali richieste, il giudice pubblicava le dichiarazioni rilasciate dai testi di parte attrice e, rilevando che ai convenuti serviva del tempo per fare l'esame, anche per il fatto di trovarsi altrove impegnati, conferiva al segretario il potere di dare il giuramento ai testimoni, invitava gli stessi convenuti a presentare le loro interrogazioni secondo il tenore degli Ordini Nuovi in materia civile e dichiarava la provvisoria esecuzione dell'inibizione¹³².

Il processo subiva quindi una nuova sospensione in ragione delle ferie natalizie (che, secondo gli Ordini Nuovi in materia civile, cadevano tra il 20 dicembre, vigilia di San Tommaso, e l'Epifania)¹³³, venendo riassunto mercoledì 8 gennaio 1567.

Il Sachetis accusava la controparte di inadempimento per il fatto di non aver pubblicato i testimoni e chiedeva pertanto che gli venisse preclusa detta via,

¹²⁹ L'udienza è annotata anche all'interno del registro delle cause civili del notaio collegiato di Vercelli Giuseppe Biamino di Arborio: nel merito, cfr. ASVc, Prefettura, Giudiziario Fondo Antico, m. 7, 1566 – 8 gennaio / 24 dicembre: registro delle cause civili ricevuto da *De Biamino* notaio copertina di codice pergameneo, 1566 novembre 16.

¹³⁰ Nel merito, cfr. *De gli Ordini Nuovi*, cit., p. 47, § 22, "Della publicatione del processo".

¹³¹ Per la disciplina del giuramento purgatorio prevista dagli Ordini nuovi in materia civile, si rimanda a *De gli Ordini Nuovi*, cit., pp. 58-60, § 25, "Del giuramento".

¹³² Al riguardo, cfr. anche ASVc, Prefettura, Giudiziario Fondo Antico, m. 7, 1566 – 8 gennaio / 24 dicembre: registro delle cause civili ricevuto da *De Biamino* notaio copertina di codice pergameneo, 1566 novembre 16.

¹³³ In proposito, si veda *De gli Ordini Nuovi*, cit., p. 18, § 7, "Delle ferie che si hanno d'osservar in ogni Tribunale".

richiamandosi alle deposizioni rilasciate dai propri testi, nelle parti favorevoli al Cesa.

Negando che fosse trascorso il tempo necessario per poter effettuare il suo esame, l'Avogadro di Benna instava affinché la controparte venisse ammonita, chiedendo che gli venisse fornita copia delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni e che gli venisse concessa una dilazione per poter fare l'opposizione.

Tuttavia, il giudice precludeva al sindaco di Vercelli la facoltà di procedere all'esame in quanto era scaduto il termine e, assegnata copia delle testimoniali sopra richiesta, invitava le parti a comparire all'udienza del 18 gennaio per fare opposizioni, proposte, osservazioni, deduzioni e per fornire allegazioni sia in fatto che in diritto¹³⁴.

7. L'udienza di precisazione delle conclusioni e la sentenza

Sabato 18 gennaio 1567 si celebrava dunque l'udienza di precisazione delle conclusioni dinnanzi al podestà di Vercelli.

Il Sachetis, rilevando come la controparte non avesse proposto, detto o allegato cosa alcuna né in fatto né in diritto per sconfessare le deposizioni rilasciate dai testimoni citati a comparire da parte attrice, chiedeva che venisse dichiarata inadempiente e che venisse emessa sentenza favorevole al suo assistito, con vittoria delle spese.

Il procuratore dei convenuti replicava richiamandosi agli atti e, rilevando come le dichiarazioni rilasciate dai testi non fossero di per sé concludenti, chiedeva che non venisse prestata fede alle stesse e che l'inibizione venisse revocata.

Il giudice ordinava che gli venissero presentati gli atti per poter addivenire alla formulazione della sentenza. Secondo il tenore degli Ordini Nuovi in materia civile, quest'ultima avrebbe dovuto essere emessa entro un mese dalla presentazione degli atti, salva la sussistenza di qualche legittimo impedimento, nel qual caso il giudice avrebbe dovuto avvisare, prima del decorso del detto termine, il tribunale superiore, chiedendo una dilazione per mezzo di lettere patenti da inserire all'interno del fascicolo processuale¹³⁵. Nel caso concreto, la sentenza venne pronunciata quasi quattro mesi dopo; non è tuttavia possibile stabilire se tale circostanza fosse dovuta a un ritardo delle parti nella consegna degli atti al giudice o a una richiesta di dilazione da parte di quest'ultimo.

Nello specifico, in data 12 maggio 1567, i procuratori comparivano in giudizio dinnanzi al giureconsulto Gerolamo Maino (succeduto a Pietro Antonio Avogadro dei signori di Valdengo nella carica di podestà di Vercelli), ribadendo

¹³⁴ Ivi, pp. 61-62, § 26, "Del termine per far le prove degli articoli reprobatori et comprobatori, et di proporre in iure et in facto, et quando s'intenda esser conchiuso nella causa".

¹³⁵ Ivi, pp. 62-63, § 27, "Delle sentenze".

le proprie richieste e chiedendo che venisse pronunciata anche la vittoria delle spese.

Il giudice, esaminati gli atti, emanava quindi la sentenza, sancendo che gli esattori non avrebbero dovuto più recare molestia alcuna al Cesa, il quale non sarebbe stato tenuto a pagare alcuna imposizione o carico pubblico non conformi a quelli previsti dall'editto ducale sui forestieri. Pertanto, confermava l'efficacia dell'inibizione e dichiarava la compensazione delle spese.

Il Sachetis accettava l'esito della sentenza "rendendo infinite gratie al prefato podestà della bona iustitia administrata".

D'altro canto, il procuratore degli esattori dichiarava di essere intenzionato a presentare appello dinnanzi al prefetto o al viceprefetto della Provincia di Vercelli¹³⁶ per far dichiarare la nullità della sentenza e, a tal fine, chiedeva al giudice che gli venisse accordata tale facoltà.

Risultano dunque rispettati gli Ordini Nuovi in materia civile, i quali prevedevano che l'appello avrebbe potuto essere presentato, nel termine di dieci giorni dalla notizia della sentenza, dinnanzi "al giudice esecutore, da cui s'appella" – circostanza avvenuta nel caso concreto – "o davanti al segretario del tribunale, in presenza di due testimoni" – o, in alternativa – "davanti a due uomini da bene, in presenza di un notaio et di altri due testimoni" (richiedendo al notaio di farne l'attestazione con atto pubblico) o, ancora, direttamente al giudice superiore competente, dichiarando semplicemente che la sentenza pronunciata era nulla, manifestando la volontà di appellare e richiedendo, pertanto, che venisse all'uopo concessa un'attestazione¹³⁷.

Tuttavia, il giudice Gerolamo Maino respingeva la richiesta avanzata dall'Avogadro di Benna, perché ritenuta *frivola*, cioè immotivata¹³⁸.

8. Note conclusive

8.1. Brevi riflessioni sull'esito della vertenza

Il procedimento giudiziario si è concluso con una sentenza di primo grado favorevole alla parte attrice. I convenuti, al di là delle singole insinuazioni, non sono stati infatti in grado di fornire delle prove che potessero sconfessare le risultanze probatorie favorevoli allo stesso attore. La buona fede di quest'ultimo,

¹³⁶ In relazione alle modalità di presentazione dell'appello, si veda *ivi*, pp. 66-67, § 30, "A quai Giudici habbiano d'andar le prime et le seconde appellationi, et come in esse si habbia da proceder".

¹³⁷ *Ivi*, pp. 65-66, § 29, "Come si ha da far l'appellatione, et in qual tempo si ha da interporre".

¹³⁸ Nel diritto francese l'appello immotivato era anche definito *appel volage* (cioè *appello a volo*). Nel merito, cfr. P.A. Comte Merlin, *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto*, vol. 1, Venezia 1834, p. 628.

oltre che dalle dichiarazioni rese dai testimoni, risulta avvalorata dagli stessi registri dell'estimo del Comune di Vercelli risalenti agli anni '60 del Cinquecento, all'interno dei quali il nominativo del Cesa non è presente: tale circostanza fu verosimilmente scoperta e, di conseguenza, opportunamente taciuta dal procuratore degli esattori (che aveva peraltro richiesto l'esame di tali registri), posto che essa dimostrava in maniera inequivocabile che l'oste saronnese beneficiava del regime fiscale agevolato di cui all'editto di Emanuele Filiberto sui forestieri. Non a caso, soltanto a partire dal 1575, quando erano ormai decorsi i dieci anni di esenzione fiscale, il Cesa venne iscritto all'interno dei registri dell'estimo, nei quali è chiamato Giovanni Maria Seron (dal nome del suo luogo di origine), è indicato come residente nella *vicinia* di S. Agnese ed è qualificato come titolare dell'Osteria del Capello¹³⁹. L'esercizio di quest'ultima, oltre che dal fascicolo processuale relativo a una causa intentata nel 1576 dallo stesso Cesa contro un certo Battista Basone, abitante in Vercelli¹⁴⁰, risulta attestato pure da un precedente *Registro di visita delle case* del 1572, che si rivela assai interessante, non soltanto per il fatto di indicare la somma pagata per il fitto dell'Osteria del Capello, ma anche per la presenza di una nota marginale di fronte al nominativo dell'oste, nella quale si precisa che egli è "forestero et tene l'Hosteria del Cavaletto", quasi a voler sottolineare il fatto che a quel tempo egli poteva ancora beneficiare del regime fiscale agevolato¹⁴¹.

8.2. Il grado di recezione degli Ordini Nuovi in materia civile e la prassi giudiziaria

Dall'analisi del fascicolo giudiziario, pare desumersi che nel 1566-67 la prassi seguita dal tribunale podestarile vercellese avesse ormai recepito, almeno sulla carta, la maggior parte delle prescrizioni sancite dagli Ordini Nuovi in materia civile: del resto, i riferimenti espliciti alla normativa emanata da Emanuele Filiberto ricorrono assai di frequente all'interno degli atti del procedimento.

Ciononostante, non si può certo parlare di uniformazione integrale: il mancato rispetto delle disposizioni ducali relative alle ferie delle messi e delle vendemmie, i cui termini continuavano presumibilmente ad essere fissati di anno in anno dalle autorità locali, costituisce un'epifania evidente della sopravvivenza di usi tipici del processo comunale.

D'altro canto, il modo di concepire e di approcciarsi al processo da parte dei procuratori riflette ancora categorie mentali e prassi tipicamente medievali. È

¹³⁹ In proposito, si veda ASCVc, Armadio 69, c, *Sommario dell'estimo, Preparatorio del 1575*, c. 47v.; ivi, *Sommario del 1575 sino 1581*, c. 44v.

¹⁴⁰ ASVc, Prefettura, Giudiziario Fondo Antico, m. 77, 1576 – 31 agosto / 24 ottobre. Atti di lite di Battista Basone abitante in Vercelli, contro G. Maria Cessa (sic) oste di Vercelli.

¹⁴¹ ASCVc, Armadio 73, *Visita delle case dell'1572*, c. 24v.

evidente, ad esempio, la persistenza di una naturale predisposizione alla dilazione, volta a procrastinare il più possibile, e attraverso l'ausilio di qualsiasi mezzo, l'esito della vertenza: al riguardo, è paradigmatico il fatto che, all'atto di formulare le rispettive posizioni al principio del procedimento, entrambi i legali manifestino la ferma intenzione di ricorrere in appello in caso di soccombenza (come se l'appello stesso consistesse in un'essenziale e fisiologica fase del processo di primo grado, e non in un autonomo grado di giudizio), così come il fatto che, subito dopo la lettura della sentenza, l'Avogadro di Benna richieda al giudice Maino la concessione della facoltà di appellare, pur nella consapevolezza che le pretese poste a fondamento della sua domanda fossero manifestamente immotivate.

Sebbene gli Ordini Nuovi in materia civile si fossero posti esplicitamente l'obiettivo di arginare ogni azione diretta a cagionare un'ingiustificata dilazione dei giudizi (anche attraverso il maggior impulso conferito alla procedura sommaria¹⁴² e la previsione di requisiti più stringenti ai fini dell'accoglimento della richiesta di appello), risulta difficile credere che certe *bad practices* ben radicate all'interno della dialettica processuale potessero essere sradicate sul breve periodo. Indubbiamente, molto dipendeva dalla sensibilità dei singoli magistrati nei confronti delle esigenze di celerità del processo, nonché dalla maggiore o minore complessità dei casi concreti.

È infine necessario rilevare che, come è stato più volte sottolineato in ambito storiografico, la riforma del diritto processuale civile e criminale di Emanuele Filiberto si svolse all'insegna dell'empirismo, del pragmatismo e della cautela¹⁴³. Non vi era ancora, in sostanza, la pretesa di imporre una potestà monopolistica o assorbente dello Stato nell'ambito della legislazione e dell'amministrazione, tanto che i ripetuti ammonimenti contenuti all'interno delle disposizioni potrebbero essere interpretati non soltanto come il segno evidente di una diffusa evasione¹⁴⁴, ma anche come un'implicita e rassegnata dichiarazione di impotenza da parte dello Stato stesso di fronte a certe prassi.

8.3. La dialettica centro/periferia

La vicenda giudiziaria e il contesto all'interno del quale essa si inquadra presentano alcuni profili di notevole rilevanza, riconducibili alla dialettica sviluppatasi nell'ambito dei complessi rapporti fra lo Stato centrale e le comunità

¹⁴² In proposito, cfr. C. Pecorella (cur.), *Il libro terzo*, cit., pp. XXVI-XXVII; P. Merlin, *Il Cinquecento*, cit., p. 101.

¹⁴³ Al riguardo, si vedano P. Merlin, *Il Cinquecento*, cit., pp. 100-103; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, pp. 282-284.

¹⁴⁴ Nel merito, cfr. C. Pecorella (cur.), *Il libro quarto degli "Ordini Nuovi"*, Torino 1994, p. XLVII; I. Birocchi, *Alla ricerca*, cit., p. 284.

locali.

Per ciò che concerne la condizione giuridica dei forestieri, si evidenzia chiaramente l'esistenza di una netta contrapposizione fra l'interesse generale e gli interessi particolari: se lo Stato sabauda, per mezzo della legislazione principesca, intendeva rilanciare l'economia locale richiamando dall'estero persone di valore e concedendo ad esse notevoli sgravi fiscali, le comunità miravano viceversa a difendere i propri diritti e privilegi, pretendendo che i forestieri venissero sottoposti, per ragioni di equità, agli stessi carichi fiscali cui erano soggetti gli abitanti oriundi. Gli stranieri si trovavano dunque al centro di un profondo conflitto ideologico fra il centro e la periferia: da un lato, lo Stato li considerava come una risorsa economica assai preziosa e portatrice di ricchezza; dall'altro, le autorità e gli abitanti delle comunità locali ritenevano che essi potessero viceversa provocare, anche attraverso l'utilizzo di pratiche di concorrenza sleale, un impoverimento generalizzato della popolazione e l'aumento della disoccupazione. Le discriminazioni cui erano sottoposti il Cesa e gli altri forestieri che si erano trasferiti a Vercelli a seguito dell'emanazione dell'editto di Emanuele Filiberto erano pertanto riconducibili a ragioni di natura esclusivamente economica, e non etnico-razziale¹⁴⁵.

Il contrasto sopra descritto potrebbe essere interpretato non soltanto come il sintomo di una situazione di malessere sociale diffuso, ma anche come un tentativo messo in atto dal Comune di Vercelli al fine di arginare il più possibile le pretese accentratrici della politica di Emanuele Filiberto, la quale implicava un'inesorabile erosione dei privilegi e dell'autonomia decisionale di cui godevano le comunità locali¹⁴⁶. A tale riguardo, giova precisare che, in ragione della notevole eterogeneità che caratterizzava i diversi contesti urbani piemontesi e delle concrete difficoltà insite nell'individuazione e nell'interpretazione di eventuali informazioni contenute all'interno delle fonti, non sempre risulta facile – o possibile – descrivere in maniera esaustiva le misure e gli strumenti utilizzati nell'ambito degli ordinamenti particolari al fine di contrastare la graduale avanzata dell'assolutismo principesco.

Un ulteriore e certamente più rilevante terreno di scontro fra il centro e la periferia era costituito dalle questioni legate al rigido fiscalismo imposto da Emanuele Filiberto¹⁴⁷. Sotto questo profilo, alcuni dei principi e dei meccanismi

¹⁴⁵ Discriminazioni di natura etnico-razziale si riscontrano comunque all'interno di molte leggi principesche e comunali dell'età medievale e moderna, come ad esempio quelle che disponevano l'espulsione degli zingari dal territorio statale e distrettuale.

¹⁴⁶ Su questi aspetti, cfr. specialmente P. Merlin, *Il Cinquecento*, cit., pp. 152-156 e la bibliografia qui citata.

¹⁴⁷ Ad esempio, il malcontento dei sudditi nei confronti dell'introduzione del tasso e dell'obbligo di consegna del due per cento del raccolto del grano si manifestò apertamente a Mondovì negli anni '60 e '70 del Cinquecento. Per la ricostruzione di tali vicende, si vedano L. Berra, *Emanuele Filiberto e la città di Mondovì*, in *Lo stato sabauda al tempo di Emanuele Filiberto*, II, Torino 1928, pp. 89-170; P. Merlin, *Il Cinquecento*, cit., pp. 153-154.

che ispiravano il funzionamento del sistema tributario sabaudo potrebbero essere stati dettati dalla necessità di conseguire un compromesso nel difficile equilibrio fra gli interessi di cui erano rispettivamente portatori lo Stato e le comunità locali. Ad esempio, le lettere ducali del 1565 e del 1568, che definivano le modalità di riscossione del tasso, sembrano richiamarsi a logiche di federalismo fiscale, poiché attraverso di esse lo Stato si limitava a fissare il risultato da conseguire (ovvero, l'importo da riscuotere all'interno di un determinato territorio o comune), conferendo alle comunità notevoli margini di discrezionalità in relazione alla forma e ai mezzi (ripartizione del tributo fra i singoli contribuenti, scelta dei soggetti a cui affidarne l'esazione, ecc.); inoltre, questi stessi provvedimenti attuavano un'embrionale forma di perequazione, ponendo a carico dei territori e dei Comuni più ricchi e produttivi oneri fiscali più elevati. D'altro canto, la stessa *inqualanza* potrebbe essere concepita come uno strumento di decentramento fiscale: si trattava infatti di un meccanismo attraverso il quale il Comune di Vercelli provvedeva ad autogestirsi e ad autofinanziarsi, coprendo le spese derivanti dall'adempimento delle proprie funzioni attraverso la tassazione dei contribuenti.